



Dipartimento di Impresa e Management

Cattedra di Principi contabili internazionali

IFRS 10 e le novità sul bilancio consolidato

RELATORE

PROF. FABRIZIO DI LAZZARO

FABIO
CROVETTO
674421

CORRELATORE

PROF. TIZIANO ONESTI

ANNO ACCADEMICO 2016/2017

INDICE

CAPITOLO I

Il cambiamento organizzativo e contabile dopo l'avvento dei principi contabili internazionali

1.	Dal modello contabile locale al progetto di modello globale	Pag.	1
2.	Il processo di armonizzazione in Europa	>>	3
3.	Gli effetti dell'armonizzazione contabile nella realtà italiana	>>	16
4.	La normativa italiana: l'OIC e i principi contabili nazionali	>>	23

CAPITOLO 2

Il bilancio consolidato: IFRS 10 e OIC 17 a confronto

1.	Le teorie di consolidamento nel panorama internazionale	>>	27
2.	Le caratteristiche e le finalità del bilancio consolidato	>>	31
3.	Il consolidamento nella disciplina italiana	>>	39
3.1	I metodi di consolidamento nella disciplina nazionale	>>	44
4.	Le novità contabili in tema di consolidamento	>>	47

CAPITOLO 3

Analisi di un caso pratico: Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

1.	Contenuti e obiettivi	>>	50
2.	Area di consolidamento e partecipazioni del Gruppo	>>	51
3.	Gli schemi contabili: stato patrimoniale e conto economico	>>	60
3.1	Il rendiconto finanziario consolidato	>>	64
3.2	Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto	>>	66
4.	Applicazione delle modifiche dovute agli emendamenti emanati dallo IASB	>>	68
Conclusioni			
Bibliografia			

INTRODUZIONE

L'oggetto del presente elaborato è il bilancio consolidato nella disciplina internazionale, confrontata con quella vigente in ambito nazionale. Lo scopo è quello di illustrare, anche attraverso l'utilizzo di un caso concreto, come il processo di armonizzazione abbia avvicinato la normativa italiana a quella dettata dagli *standard* internazionali.

Nel primo capitolo, saranno analizzate le ragioni che hanno dato vita al processo di armonizzazione a livello contabile, indicando le tappe fondamentali di quest'ultimo. Si parlerà, quindi, della nascita dello IASB (*International Accounting Standards Board*) e del ruolo che ricopre nel panorama internazionale, ossia l'emanazione dei principi contabili internazionali e di come essi vengano recepiti nei vari Paesi membri dell'Unione europea. Allo stesso tempo, si analizzeranno le conseguenze del processo di armonizzazione sul territorio nazionale, inquadrando la normativa vigente e le funzioni dell'organismo preposto all'emanazione dei principi contabili nazionali, ossia l'OIC (Organismo Italiano Contabilità).

Nel secondo capitolo, si andranno a descrivere nel dettaglio le teorie di consolidamento presenti a livello internazionale. Successivamente, l'analisi sarà incentrata sull'IFRS 10 “*Consolidated Financial Statements*” che racchiude la disciplina del bilancio consolidato secondo gli IAS/IFRS, confrontata nei singoli aspetti con la normativa italiana dell'OIC 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto” e di quella contenuta nel D. Lgs. n. 127/1991, ossia il decreto adottato in Italia per l'attuazione della IV e VII direttiva CEE in tema di conti annuali e consolidati. Inoltre, verranno illustrate le novità riguardanti l'IFRS 10, contenute negli emendamenti pubblicati dallo IASB, la cui applicazione partirà dal 1° gennaio 2016, o successivamente.

Infine, nell'ultimo capitolo, si affronterà un'analisi pratica delle tematiche emerse nel capitolo precedente, prendendo a riferimento il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 redatto dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

CAPITOLO I
IL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO E CONTABILE DELLE
AZIENDE DOPO L'AVVENTO DEI PRINCIPI CONTABILI
INTERNAZIONALI

1. Dal modello contabile locale al progetto di modello globale

A seguito della naturale innovazione delle esigenze conoscitive riguardanti le organizzazioni produttive aziendali e delle numerose sollecitazioni dovute a un processo di unificazione contabile, si è realizzato un costante mutamento della comunicazione aziendale obbligatoria.

Le aziende di qualsiasi tipologia e grandezza necessitano, essendo collocate in un contesto dinamico e composito, di strumenti d'informazione che possano esprimere, in maniera adeguata, le caratteristiche rilevanti dell'impresa. In sostanza, il bilancio ordinario non è in grado di soddisfare a pieno le pretese informative dei vari stakeholders, ciascuno differente per aspettative e scopi decisionali. Di conseguenza, si è creato un sistema di canoni e procedure tecniche volte a standardizzare la realizzazione dei bilanci, anche in chiave di una futura armonizzazione a livello sovranazionale. I principi contabili, da una parte, sono utili a circoscrivere intorno al bilancio un perimetro concettuale (sia per chi lo compila, sia per i terzi destinatari del documento) e permette di avere il controllo sulle modalità riguardanti la sua redazione; dall'altra, però, non consentono la totale risoluzione delle problematiche aziendali in quanto sono regole convenzionali, che richiedono una profonda conoscenza delle dinamiche interne ed esterne all'azienda.

Negli anni '90, la globalizzazione dell'economia mondiale e dei mercati finanziari e non, ha contribuito ad avviare un processo di armonizzazione dei diversi linguaggi con cui le imprese, localmente, comunicavano le informazioni finanziarie ai mercati. Inoltre, grazie ai progressi tecnologici, in particolare Internet, all'abbattimento delle barriere commerciali e al miglioramento dei sistemi di comunicazione e di trasporto, si è ampliato il mercato in cui le imprese operano e, di conseguenza, è aumentata anche la velocità di circolazione delle informazioni.

I principi contabili, la base dell'informazione finanziaria, hanno subito un forte impulso da questo scenario di economia globale. In venti anni si è passati da un sistema di regole contabili completamente localizzato a un modello di regole contabili unico quasi a livello globale.

Il diffondersi dei principi contabili internazionali rappresenta l'evoluzione degli studi connessi al bilancio, rilevante al fine di perseguire il processo di armonizzazione sia a livello europeo, sia a livello mondiale.

Si manifesta così la necessità di approfondire la regolamentazione contabile internazionale, in quanto assume fondamentale importanza per alcune specifiche ragioni:

- come si vedrà nei capitoli successivi in maniera dettagliata, l'applicazione degli stessi è obbligatoria per tutte le società europee con titoli quotati in Borsa. L'ordinamento italiano prevede, inoltre, la possibilità di applicazione volontaria da parte dei gruppi non quotati e delle imprese con capogruppo che li utilizza;
- agevola le transazioni a livello internazionale grazie alla disponibilità delle informazioni che favoriscono l'assunzione delle decisioni d'investimento;
- ha un'influenza rilevante sulle normative nazionali, compresa quella italiana.

Inoltre, grazie alla loro introduzione, le imprese quotate hanno forti aspettative riguardo la riduzione del costo del capitale, dovuto alla facilitazione della circolazione dei capitali; infine, vi è la possibilità di avere un maggior impatto su quei mercati in cui la forma primaria del finanziamento delle imprese avviene attraverso il mercato dei capitali.

2. Il processo di armonizzazione in Europa

L'armonizzazione della materia contabile è un processo che l'Europa ha conosciuto dalla fine degli anni '70, ma già nel trattato di Roma del 1957 (e successive modifiche del 1989 e del 1992) venne istituito l'esercizio della libertà di stabilimento che richiedeva la realizzazione di una normativa uniforme a livello europeo in materia societaria e, di conseguenza, anche contabile, in modo da creare un mercato interno, tra i Paesi membri, nel quale vi fosse libera circolazione di persone e capitali e venissero predisposti bilanci comparabili nel tempo e nello spazio.

Il 29 giugno del 1973¹, su iniziativa degli *standard setting bodies* di 10 paesi (Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Olanda, Messico, Regno Unito, Stati Uniti e Irlanda), per la prima volta, l'emanazione di norme contabili di generale accettazione a livello professionale diventa un'attività internazionale e, tramite un accordo concluso tra i Paesi elencati precedentemente, viene creato lo IASC (*International Accounting Standards Committee*).

Lo IASC è un organismo internazionale competente in materia contabile, dotato delle seguenti funzioni: da una parte, formula e divulgà standard contabili e ne promuove la loro corretta applicazione a livello mondiale; dall'altra, agisce in modo da agevolare il processo di armonizzazione delle normative, dei principi contabili e delle procedure riguardanti la predisposizione dei bilanci.

Verso la fine degli anni '80, si avvia un progetto volto alla definizione di un *framework* contabile che definisce i canoni ispiratori di tutte le norme contabili. A tal proposito, nel 1995 lo IASC sigla un accordo con la IOSCO (*International Organization of Securities Commission*), affinché tale *framework* possa realizzarsi. In questa fase, lo IASC prende l'impegno di completare un programma di principi contabili (gli IFRS) di qualità elevata entro il 1999, affinché possano essere raccomandati alle autorità di vigilanza, tramite l'utilizzo di un meccanismo d'interpretazione autentica dei principi.

Nel 2000, a seguito dell'accordo citato, viene effettuata una revisione dei principi contabili, dalla quale si crea un apparato di 41 principi, costituenti un solido insieme di strumenti di informativa finanziaria, necessari per soddisfare le richieste della comunità economica internazionale.


¹ AA.VV., *Aree di criticità nell'applicazione di alcuni principi contabili internazionali*, Franco Angeli.

Nel 2001, attraverso l'avviamento di un processo di riorganizzazione interna dello IASC, viene creata un'organizzazione *no profit* e indipendente, la IASC *Foundation* (dal 31 marzo 2010 assume la nuova denominazione IFRS *Foundation*). Tale organizzazione ha le seguenti funzioni: nomina i membri di IASC (*International Accounting Standards Committee*), SAC (*Standards Advisory Committee*) e IFRIC (*International Financial Reporting Interpretations Committee*); controlla l'attività degli organismi che la compongono; deve reperire le risorse finanziarie necessarie per rendere operativi gli organismi.

Dalla riforma, la nuova struttura dell'IFRS *Foundation*, così come rappresentata nella Figura 2, è così composta:

- lo IASC diventa lo IASB (*International Accounting Standards Board*) che ha l'obiettivo di far convergere i set di regole contabili nazionali in quelle internazionali, senza che le seconde siano frutto di una mediazione tra le diverse prassi contabili nazionali. In sostanza, gli IAS devono rappresentare la conseguenza diretta di un processo unitario riferibile al *framework* e devono privilegiare la prospettiva dell'investitore. Nella sostanza, lo IASB ha la funzione esclusiva di predisporre, discutere e approvare gli IAS/IFRS e le relative interpretazioni di questi ultimi preparate dall'IFRIC;
- per controllare l'operato dello IASB, nel gennaio 2009, in piena crisi finanziaria, viene costituito il *Monitoring board*, composto dalle autorità pubbliche internazionali e sovrintende l'IFRS *Trustees* della Fondazione. In particolare, al *monitoring board* partecipano IOSCO, *Financial Services Agency of Japan*, SEC, EU *Commission* e, in qualità di osservatore, il Comitato di Basilea;
- come accennato in precedenza, il compito di presentare le interpretazioni sui principi contabili spetta all'IFRIC, oggi denominato IFRS *Interpretations Committee*, ed è composto da 14 membri;
- l'IFRS *Advisory Council*, denominato SAC fino al 2010, attraverso cui altri soggetti e/o organizzazioni forniscono i loro suggerimenti allo IASB. E' composto da 40 membri;
- infine, vi sono i *Working groups* che sono composti da professionisti esperti in materia contabile, dei quali lo IASB si avvale per introdurre nuovi principi o modificare quelli già esistenti.

Figura 2- La nuova struttura dell'IFRS Foundation.



Fonte: Deloitte website

Come accennato in precedenza, il primo atto di armonizzazione contabile in Europa si è verificato con l'emanazione, da parte della Comunità Economica Europea (CEE), dei seguenti provvedimenti normativi:

- la IV direttiva (78/660/CEE), per i conti annuali delle società europee;
- la VII direttiva (83/349/CEE), per i conti consolidati delle società europee;
- la VIII direttiva (84/253/CEE), riguardante l'abilitazione delle persone incaricate del controllo dei conti annuali.

La scelta della direttiva, come strumento di armonizzazione, deriva dal fatto che il legislatore europeo non voleva la sovranità nazionale dei singoli stati membri, che avrebbero dovuto recepire, con dei margini di adattamento, quanto disposto in termini generali dalle direttive. Il loro contenuto è molto ampio e contiene postulati di bilancio, schemi di bilancio, e criteri di valutazione da applicarsi per singola posta.

La direttiva non prevede, tuttavia, specifici principi contabili da applicarsi ai fatti aziendali, perché ne presuppone lo sviluppo da parte di ciascuno Stato Membro: ad esempio, per quanto riguarda le regole per la verifica della recuperabilità di attività iscritte in bilancio, la direttiva contabile si limita a stabilire che le svalutazioni debbano

essere rilevate in bilancio solamente quando siano durevoli, ma non specifica in quali circostanze, tali perdite, siano da iscrivere in bilancio.

Le direttive in questione hanno reso possibile il miglioramento qualitativo delle norme contabili e hanno garantito una maggiore comparabilità dei conti, agevolando in tal modo le attività transfrontaliere. Infine, le stesse hanno permesso il mutuo riconoscimento dei conti ai fini della quotazione dei titoli nelle Borse di tutta l'Unione.

Inoltre, la direttiva prevede alcuni istituti contabili, il cui recepimento, da parte degli Stati Membri è:

- obbligatorio: ad esempio, il postulato della prudenza;
- opzionale: ad esempio, la valutazione al *fair value*² delle attività finanziarie.

In sostanza, si può affermare che la direttiva concede, dunque, nella fase di recepimento, un elevato grado di discrezionalità al singolo Stato Membro dell'Unione Europea e, necessariamente, comporta squilibri tra le regole contabili che ne scaturiscono. In particolare, tali differenze, come evidenzia la Figura 3, sono imputabili a diversi fattori:

- impianto giuridico: bisogna operare una distinzione tra paesi “*common law*” e paesi “*civil law*”; nei primi, i canoni di redazione del bilancio lasciano parecchi margini libertà a chi lo redige, sempre nel rispetto dei principi di carattere generale; nei secondi, al contrario, le regole contabili relative alla redazione del bilancio devono essere seguite fedelmente;
- disciplina finanziaria: in alcuni Paesi, le imprese si finanzianno tramite ricorso al sistema bancario (capitale di credito); in altri, le fonti di finanziamento all'impresa provengono direttamente dai mercati finanziari (capitale di rischio). Di conseguenza, l'informazione finanziaria può assumere un significato diverso: se è rivolta agli investitori in capitale di credito, esclusivamente interessati alla solvibilità dell'impresa, si tratta di un'informazione di tipo conservativo; se è rivolta a investitori in capitale di rischio, invece, principalmente interessati alla capacità dell'impresa di generare flussi di cassa in futuro, si tratta di un'informazione sul valore dell'azione;
- assetto fiscale: in alcuni Paesi, il reddito imponibile è determinato anche

² “Il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione tra terzi indipendenti”, IFRS 9.

mediante l'utilizzo delle regole contabili; in altri, invece, l'imponibile fiscale è determinato da regole fiscali proprie.

Figura 3- Scenario contabile internazionale

		SISTEMI DELL'EUROPA CONTINENTALE (Germania, Francia, Italia, Giappone)	SISTEMI ANGLOSASSONI (USA, Regno Unito Australia)
Ambiente economico e sociale	Mercati dei capitali	Il capitale è fornito in primis dal sistema bancario	Il capitale è raccolto nei mercati finanziari
	Sistema legale	Codicistico: la legge disciplina nel dettaglio i bilanci	Common law: le norme contabili sono sviluppate da organismi di diritto privato
	Sistema fiscale	Stretta connessione tra bilancio e norme fiscali	Le norme fiscali non influenzano quelle sui bilanci
	Cultura	Orientata allo Stato	Individualista
Caratteristiche dei bilanci	Utenti principali dei bilanci	Creditori, Amministrazione finanziaria, investitori	Principalmente investitori
	Principi contabili	La prevalenza del principio di prudenza e l'influenza della normativa fiscale riducono l'utilità dei dati di bilancio quale supporto decisionale	Enfasi sulla rappresentazione veritiera e corretta, quadro fedele
	Grado di disclosure	Tendenza ad un grado ridotto di trasparenza	Tendenza ad un elevato grado di trasparenza
	Politiche contabili	Considerevole ammontare di opzioni per la valutazione e il riconoscimento in bilancio	Assenza di opzioni per la valutazione e il riconoscimento
	Calcolo dell'utile distribuibile	Limitazioni alla distribuzione dell'utile, tendenza a creare riserve occulte	Il calcolo del reddito fa parte della rilevanza decisionale dei dati di bilancio: prevalenza del principio di competenza, nessun limite alla distribuzione dell'utile, minore tendenza a creare riserve occulte

Fonte: Gervasio Daniele, "Armonizzazione contabile e introduzione degli IAS/IFRS".

Sulla base di queste difformità, in fase di recepimento della direttiva nelle singole legislazioni degli Stati membri europei, emerge in modo evidente che l'inadeguatezza del sistema non supporta le esigenze degli investitori internazionali che devono essere quanto più possibile agevolati nella comparazione dei bilanci d'impresa quotate su diversi mercati. A questo punto, le esigenze di creare un unico insieme di principi contabili internazionali portano a due fondamentali interventi comunitari:

- la Comunicazione n. 508/95³: essa si propone di effettuare un test di comparabilità tra i principi contabili internazionali (elaborati dallo IASB) e le direttive contabili europee, per verificare la possibilità di far redigere i bilanci delle grandi imprese secondo i primi, invece che utilizzare le normative nazionali;

³ Migliaccio, Guido, *Verso nuovi schemi di bilancio: evoluzione e prospettive di forme e strutture del bilancio d'esercizio*, FrancoAngeli, 2007.

- la Comunicazione n. 359/2000⁴: al suo interno, la Comunità Europea ha indicato due step importanti da completare per raggiungere l'obiettivo dell'armonizzazione contabile:
 - entro il 2000, presentazione di una proposta alla totalità delle società quotate dell'UE per obbligarle a redigere, entro il 2005, il bilancio secondo gli IAS;
 - entro il 2001, modernizzazione delle direttive contabili, in modo che possano continuare a rappresentare la base dell'informativa finanziaria per le società di capitali.

Per perseguire il primo dei due obiettivi riguardanti la standardizzazione contabile, lo strumento legislativo utilizzato è stato quello del Regolamento Europeo, in quanto diventa immediatamente legge nei singoli stati dell'Unione Europea, senza che i singoli Stati dell'Unione effettuino atti legislativi nazionali per recepirlo.

Di conseguenza, l'applicazione dei principi contabili internazionali ai bilanci consolidati di tutte le società quotate dell'Unione Europea è stata prevista con Regolamento CE n. 1606/2002⁵, la cosiddetta *IAS Regulation*, che prevede un processo d'introduzione dei principi contabili internazionali tra le leggi europee secondo un sistema di omologazione.

Dunque, sul fronte internazionale la scelta, almeno quella europea, è stata quella della standardizzazione tramite l'utilizzo del Regolamento Comunitario; al contrario, sul mercato interno, l'impostazione è quella dell'armonizzazione, perseguita attraverso l'emanazione di direttive europee, che prevedono il recepimento da parte degli ordinamenti degli Stati Membri, prima di essere convertiti in legge.

Le direttive contabili, come previsto dal secondo punto della Comunicazione 359/2000, hanno subito un processo di modernizzazione nel tempo attraverso i seguenti atti:

- Direttiva n. 65 del 27 settembre 2001: essa ha lo scopo di introdurre l'utilizzo del criterio del *fair value* o valore equo, in sostituzione del criterio del costo storico, in merito alla valutazione delle attività e delle passività finanziarie, con riguardo, solamente, a quelle detenute a scopo di negoziazione e a quelle disponibili per la

⁴ Montrone, Alessandro, *Il bilancio di gruppo tra normativa nazionale e principi contabili internazionali*, FrancoAngeli, 2005.

⁵ Regolamento del 30 settembre 2005 che modifica il regolamento CE n. 1060/2005.

- vendita, come previsto dagli IFRS;
- Direttiva n. 51 del 18 giugno 2003: essa si propone di rendere compatibile gli IAS/IFRS e la normativa europea e, al tempo stesso, cerca di eliminare le discordanze tra quest'ultime.

Figura 4- Le tappe della Comunicazione n. 359/2000.



Fonte: Ricciardi Antonio, “Il processo di armonizzazione contabile in Europa”.

Nonostante la presenza degli US Gaap, gli altri principi contabili riconosciuti a livello internazionale, elaborati dal *Financial Accounting Standards Board* (FASB), e utilizzati dalle imprese dell’Unione Europea, la scelta è ricaduta sugli IAS/IFRS, sia per il loro elevato livello qualitativo, sia per il fatto che gli US Gaap, essendo stati creati facendo riferimento al mercato americano, risultano difficilmente applicabili nel contesto europeo.

A dimostrazione di ciò, si riportano le motivazioni per cui sono stati scelti gli IAS rispetto agli US Gaap, contenute in tre interventi comunitari.


Figura 5- La scelta tra IAS e US Gaap.

INTERVENTI COMUNITARI	MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLA SCELTA
Comunicazione 508/95/CEE “Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale”	Gli IAS sono elaborati in una visione più internazionale, mentre gli US Gaap sono predisposti facendo riferimento specificamente al contesto del mercato americano.
Comunicazione 232/99/CEE “Messa in atto del quadro d’azione per i servizi finanziari: piano d’azione”	La Commissione individua negli IAS il corpus di principi generalmente accettati, sulla base dei quali redigere i bilanci delle imprese UE in sostituzione dei principi contabili adottati a livello dei singoli Stati membri.
Comunicazione n. 359/00/CEE “La strategia dell’UE in materia d’informazione finanziaria: la via da seguire”	La commissione motiva ulteriormente la scelta dei principi IAS rispetto agli US Gaap sulla base del riconoscimento di tali principi in sede IOSCO e da parte del Comitato di Basilea. ¹⁵

Fonte: Ricciardi Antonio, “Il processo di armonizzazione contabile in Europa”.

Il Regolamento CE n. 1606/2002, già menzionato in precedenza, impone, a decorrere dal 1° gennaio 2005, alle società soggette al diritto di uno Stato Membro ed i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un qualsiasi Stato Membro, di redigere i bilanci consolidati utilizzando gli IAS/IFRS. E ancora, all’art. 5⁶, consente anche un’adozione opzionale dei principi per le società non quotate che redigono il bilancio consolidato, nonché per la redazione del bilancio individuale.

Figura 5- Applicazione IFRS con il Reg.



Fonte: Ricciardi Antonio, “Il processo di armonizzazione contabile in Europa”.

⁶ Consob, art. 5 reg. CE 1606/2002, *Opzioni relative ai conti annuali e alle società i cui titoli non sono negoziati in un mercato pubblico*.

Inoltre, sebbene la Commissione Europea rivesta piena fiducia nell'operato dello IASB, all'interno della IAS *Regulation* è prevista una specifica procedura di omologazione degli standard internazionali, al fine di limitare il rischio che in Europa siano introdotti principi contabili non idonei per la redazione dei bilanci delle società europee. Nello specifico, l'articolo 6⁷ della IAS *Regulation* prevede, infatti, che la Commissione Europea debba decidere in merito all'applicabilità degli standard internazionali emanati dallo IASB attraverso la pubblicazione di appositi regolamenti europei. Di seguito, si riportano alcuni esempi di regolamenti attuativi degli IAS/IFRS.

Figura 6- Regolamenti di attuazione IAS/IFRS.

Regolamento (CE) n. 1725 del 29 settembre 2003
Regolamento (CE) n. 707 del 6 aprile 2004
Regolamento (CE) n. 2086 del 19 novembre 2004
Regolamento (CE) n. 2236 del 29 dicembre 2004
Regolamento (CE) n. 2237 del 29 dicembre 2004
Regolamento (CE) n. 2238 del 29 dicembre 2004

Fonte: Ferraro Olga, "I principi contabili internazionali: caratteristiche ed effetti".

Solo una volta accertati i requisiti previsti dall'art. 3⁸ del presente regolamento è possibile che avvenga il recepimento dei principi contabili internazionali da parte dei Paesi Membri. In sostanza, il recepimento avviene quando:

- non contrastano le direttive contabili europee, in particolare, il principio del "quadro fedele";
- rispondono a requisiti fondamentali quali, ad esempio, la comprensibilità, l'affidabilità e la comparabilità;
- è verificata l'esistenza dell'interesse pubblico europeo.

I requisiti, indicati dalla IAS *Regulation*, vengono determinati eseguendo due diverse tipologie di verifiche:

- 1) da una parte, occorre verificare se l'introduzione di un nuovo principio contabile non comporta effetti negativi sul sistema economico europeo; non diminuisce la

⁷ Consob, art. 6 reg. 1606/2002, *Procedura di comitatologia*.

⁸ Consob, art. 3 reg. 1606/2005, *Adozione e utilizzo di principi contabili internazionali*.

- capacità delle imprese europee di competere con quelle extra-europee; non influisce negativamente sui modelli di business delle imprese europee; non determina fughe di capitali dai mercati europei verso altri mercati; non incide, in generale, negativamente sugli indicatori economici europei come, ad esempio, sul tasso di disoccupazione. A titolo esemplificativo, un caso di recente principio contabile internazionale emanato dallo IASB sul quale si vi è stato un acceso dibattito in termini d'impatto sul sistema economico europeo, è quello dell'IFRS 9⁹, riguardante la contabilizzazione degli strumenti finanziari. Il motivo della discussione si concentra sul fatto che l'applicazione di tale principio contabile determina un incremento delle svalutazioni sui crediti delle banche che comporterebbe limitazioni sulla capacità di erogazione del credito da parte delle banche che avrebbe, di conseguenza, effetti negativi importanti sull'economia dell'Unione Europea;
- 2) dall'altra, è necessario valutare se il principio contabile internazionale soddisfa i criteri qualitativi per fornire un'informazione finanziaria utile a tutti gli investitori. Si tratta di una verifica di carattere tecnico che consiste nell'analizzare se l'informazione finanziaria contenuta nel principio contabile rispetta le seguenti caratteristiche:

- pertinenza: l'informazione finanziaria deve essere utile all'investitore per prendere le proprie decisioni di investimento;
- comparabilità: il bilancio di una società risulta comparabile rispetto a quello di altre società operanti nello stesso settore e rispetto a bilanci di esercizi precedenti;
- affidabilità: l'informazione finanziaria è determinata secondo tecniche di valutazione non eccessivamente discrezionali da parte del management;
- comprensibilità: riguarda la chiarezza del bilancio per l'investitore.

Nello specifico, l'omologazione di un principio contabile, affinché divenga legge europea, è una procedura assai articolata, denominata *“Endorsement Mechanism”*, all'interno della quale sono presenti tre comitati costituiti *ad hoc*. Essi sono:

- I. l'ARC (*Accounting Regulatory Committee*), ovvero il Comitato di regolamentazione contabile: è un organismo di natura politica; si compone di

⁹ Ballarin, Francesco, *Transizioni al nuovo IFRS 9: effetti ed esempi pratici*.

rappresentanti dei 28 Paesi Membri europei ed è presieduto da un rappresentante della Commissione europea; è stato costituito con lo scopo di preservare la trasparenza e la responsabilità verso il Consiglio e il Parlamento europeo;

II. l'EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*): per svolgere le verifiche elencate precedentemente, la Commissione Europea ha deciso di investire un organismo privato, dotato delle stesse competenze dello IASB, del ruolo di rappresentante della voce europea sia nella fasi di formazione del principio contabile sia durante il processo di omologazione dello standard. Esso è un organismo tecnico introdotto nel 2001 ed è composto dai principali rappresentanti delle imprese, degli ordini professionali, delle autorità di vigilanza e di tutti gli altri soggetti interessati ai dati di bilancio. Esso collabora attivamente con lo IASB, coadiuva la Commissione europea nella modifica delle direttive comunitarie che non sono conformi agli IAS/IFRS e fornisce un supporto tecnico per stabilire, o meno, l'applicabilità di un IFRS o di una sua interpretazione. Esso svolge un duplice compito:

- partecipa attivamente al processo di formazione del principio contabile internazionale in qualità di controparte istituzionale dello IASB. In quest'ambito, invia commenti sulle bozze di principio che di volta in volta sono pubblicate dallo IASB cercando di individuare preventivamente le questioni sulle quali potrebbero riscontrarsi criticità di carattere tecnico oppure d'impatto sul sistema economico;
- svolge il ruolo di *advisor* della Commissione Europea nel processo di omologazione. A tal fine, a fronte di ciascun principio contabile internazionale pubblicato dallo IASB, l'EFRAG emette un parere sia in relazione alla validità sotto il profilo tecnico del principio contabile, sia con riferimento ad eventuali impatti attesi sul sistema economico europeo.


III. il SARG (*Standards Advisory Review Group*): è un organismo tecnico che valuta la comparabilità, tra gli IFRS e le direttive comunitarie in tema di bilancio e recepisce i principi contabili internazionali e le loro interpretazioni; in sostanza, deve constatare l'obiettività e la neutralità dell'EFRAG;

Una volta introdotti i comitati, il meccanismo di omologazione, come riportato nella Figura 7, che fornisce valenza giuridica ai principi contabili internazionali negli

ordinamenti degli Stati Membri, avviene nei seguenti passaggi:

- l'EFRAG, dopo aver valutato la sussistenza dei criteri tecnici per l'adozione, sintetizza l'esito del suo lavoro in un giudizio e lo trasmette alla Commissione europea;
- a questo punto, la Commissione europea, in base al giudizio espresso precedentemente dall'EFRAG e, in particolare, se positivo, predisponde una bozza al fine dell'omologazione del principio;
- di conseguenza, l'ARC vota la bozza che, per essere approvata, richiede una maggioranza qualificata;
- infine, ottenuto il benestare dell'ARC, la Commissione Europea concede 60 giorni di tempo al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione Europea per, eventualmente, contestare l'approvazione del regolamento europeo. A questo punto, con l'approvazione diretta della bozza o, in alternativa, senza che vengano formulate opposizioni entro tre mesi, il processo di omologazione si conclude con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale europea, momento in cui il regolamento diventa immediatamente legge nei Paesi Membri dell'Unione Europea.

Figura 7- Il procedimento di omologazione dei principi contabili internazionali.



Fonte: Portalupi Antonella, "International accounting".

Il procedimento così descritto, evidenzia che solo un principio contabile internazionale emanato dallo IASB e omologato con apposito regolamento europeo possa essere applicato dalle imprese europee nella redazione dei bilanci consolidati. Al contrario, se uno standard è stato emesso dallo IASB ma non è stato ancora omologato dall'Unione Europea, non può essere applicato da un'impresa quotata in Europa, a meno che non si dimostri che tale nuovo principio non sia in contrasto con i principi contabili internazionali già omologati. Nel caso specifico, può essere concessa l'applicazione anticipata del principio in quanto è considerata al pari di un chiarimento o di un'interpretazione che poteva già essere applicata nel contesto del set di regole contabili in vigore.

Solitamente, la durata complessiva del processo di omologazione, nel caso non emergano particolari problematiche, è stimata in sette/otto mesi.

I singoli principi IAS/IFRS sono racchiusi all'interno del *Conceptual Framework for Financial Reporting*, contenente gli obiettivi del bilancio e le regole di ordine generale per la sua predisposizione.

Le cause della diversa denominazione dei principi contabili internazionali, da una parte IAS (*International Accounting Standards*) e dall'altra IFRS (*International Financial Reporting Standards*), sono essenzialmente due:

- la data di pubblicazione
- il soggetto emittente

Per quanto riguarda la prima, gli IAS sono stati pubblicati, ex novo, fino al 2001 e successivamente hanno subito delle modifiche, ma non sono stati sostituiti; al contrario, gli IFRS sono tutti quei principi sorti, ex novo, dal 2001.

Con riferimento, invece, alla seconda causa, gli IAS sono stati emessi dallo IASC, mentre gli IFRS dallo IASB, a causa del fatto che a partire dal 2001 quest'ultimo ha sostituito lo IASC.

3. Gli effetti del processo di armonizzazione nella realtà italiana

In ambito nazionale, a seguito dell'introduzione da parte dell'Unione Europea di questo set di principi contabili internazionali per i bilanci consolidati delle società quotate, si è venuto a creare una particolare distinzione tra:

- soggetti che, per obbligo o facoltà, hanno adottato i principi contabili internazionali, applicando l'art. 5 del Regolamento CE 1606/2000;
- soggetti che hanno continuato a redigere il bilancio d'esercizio secondo le disposizioni del codice civile, recependo le direttive contabili 65/01 e 51/03.

A seguito della facoltà concessa dal Reg. 1606/2000, il legislatore italiano ha deciso di intervenire sul sistema normativo nazionale in modo da definire un set di regole contabili per le imprese italiane tenute alla redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato. Tale intervento, si è concretizzato con l'art. 25 della legge comunitaria 31 ottobre 2003, n. 306¹⁰. Essa prevede l'adozione obbligatoria degli IFRS per:

- le imprese il cui obbligo deriva direttamente dal regolamento comunitario;
- le società quotate, in merito alla redazione del bilancio individuale;
- le società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, per la redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato;
- gli enti sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia, banche e intermediari finanziari, per la redazione di entrambi i bilanci;
- le imprese assicurative quotate e che non redigono il bilancio consolidato.

Inoltre, per tutte le altre imprese, ad eccezione di quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le imprese assicurative diverse da quelle descritte in precedenza, che devono seguire le disposizioni del Codice Civile, è prevista un'adozione facoltativa dei principi contabili internazionali.

La normativa prevista dall'art. 25 della legge comunitaria del 2003, in Italia, è stata recepita ed attuata dal decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005¹¹. Come già descritto per l'art. 25, il decreto ha precisato quali tipologie societarie del nostro Paese sono obbligate o, hanno facoltà, di applicare gli IFRS nella redazione del bilancio

¹⁰ *Opzioni previste dall'art. 5 del reg. CE 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali.*

¹¹ Decreto attuativo delle disposizioni dell'art. 5 del reg. CE 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali.

d'esercizio e del bilancio consolidato a partire dal 2005 che, come ripetuto più volte, rappresenta il primo anno in cui i principi contabili internazionali sono adottati a livello europeo.

Nello specifico, ai sensi del decreto n. 38/2005, sono tenute alla redazione del bilancio consolidato in base ai principi contabili internazionali omologati nell'Unione Europea:

- le società con strumenti finanziari quotati o diffusi tra il pubblico;
- le banche e le società che svolgono attività di mediazione finanziaria sottoposte a vigilanza, come le società di intermediazione mobiliare (SIM) , le società di gestione del risparmio (SGR), le società finanziarie, etc.;
- per quel che riguarda il settore assicurativo, gli IAS/IFRS sono obbligatori per la redazione del bilancio consolidato di tutte le società, sia per le quotate, sia per le non quotate; inoltre, sono obbligatori per la stesura del bilancio d'esercizio per tutte le società che non redigono il bilancio consolidato.

In tutti gli altri casi non menzionati dal presente decreto, il bilancio d'esercizio segue le pertinenti disposizioni nazionali del Codice civile.

Di seguito, la Figura 8 riassume la normativa dettata dal decreto n. 38/2005.

Figura 8- Società obbligate/non obbligate agli IAS.

I soggetti	Bilancio Consolidato	Bilancio di esercizio
Società quotate	Obbligo di adozione IAS/IFRS dal 2005	Facoltà di adozione IAS/IFRS dal 2005; obbligo dal 2006
Società con strumenti finanziari diffusi; banche, enti finanziari vigilati	Obbligo di adozione IAS/IFRS dal 2005	Facoltà di adozione IAS/IFRS dal 2005; obbligo dal 2006
Imprese di assicurazione	Obbligo di adozione IAS/IFRS dal 2005	Obbligo di adozione IAS/IFRS dal 2006 (a patto che non debbano redigere il consolidato)
Società consolidate da: società quotate, società con strumenti finanziari diffusi, banche, enti finanziari vigilati; altre società consolidate da società che redigono il bilancio consolidato (escluse quelle minori)	Facoltà di adozione IAS/IFRS dal 2005	Facoltà di adozione IAS/IFRS dal 2005
Altre società non consolidate da società che redigono il bilancio consolidato (escluse quelle minori)		Facoltà di adozione IAS/IFRS dall'esercizio individuato con decreto
Società minori (art. 2435-bis c.c.)		Divieto di utilizzo IAS/IFRS

Nel caso in cui venga meno il motivo che ha comportato l'obbligo di applicazione dei principi contabili internazionali, ad esempio perché la società è esclusa dalla quotazione in Borsa, l'impresa può scegliere se continuare ad applicare i principi contabili internazionali oppure redigere il bilancio in base alle norme del codice civile.

Hanno, invece, la facoltà di applicare i principi contabili internazionali tutte le società controllate o collegate da quelle che sono obbligate a redigere il bilancio consolidato, incluse nel consolidato stesso.

Tutte le altre società non menzionate in precedenza potranno decidere di adottare i principi contabili internazionali a partire dall'esercizio individuato con decreto del

Ministro dell'economia e della finanze e del Ministro di giustizia, ad eccezione di quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile. A questo proposito, il legislatore ha posto dei limiti quantitativi, superati i quali, le società non sono più escluse dall'applicazione degli IAS/IFRS.

Infatti, è concessa la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis, alle imprese che per due esercizi consecutivi non superino almeno due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati, in media, durante l'esercizio: 50 unità.

Inoltre, occorre sottolineare che il D.lgs. n. 38/2005 prevede che la scelta, nel caso in cui sia concessa la possibilità di farlo, di redigere il bilancio in conformità agli IAS/IFRS sia pressoché irrevocabile, come recita l'art. 3, comma 3¹²: “la scelta di applicare i principi contabili internazionali non è revocabile, salvo che ricorrono circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella Nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società. In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale è deliberata la revoca della scelta è redatto in conformità ai principi contabili internazionali.”.

La finalità di questa scelta è volta ad evitare possibili manipolazioni e comportamenti opportunistici da parte di quelle imprese che potrebbero avvantaggiarsi, sia sotto il profilo fiscale, sia con riguardo al livello di patrimonializzazione dal passaggio alle regole contabili nazionali.

Di conseguenza, dalle considerazioni appena espresse emerge in modo preponderante la necessità per un'impresa di valutare attentamente le conseguenze della scelta di adottare i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio. Infatti, per rinforzare la posizione, il legislatore, all'art. 5 del D. Lgs. n. 38/2005, ha introdotto il criterio dell'eccezionalità della circostanza per poter disapplicare i principi contabili internazionali. A dimostrazione di tale criterio, all'interno della relazione accompagnatoria al decreto, è indicato un esempio di circostanza eccezionale: è il caso

¹² Il presente comma fa riferimento alle società per cui vige l'obbligo/facoltà di redigere il bilancio consolidato.

della cessione di una società da parte di un gruppo che redige il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali a un gruppo che adotta le disposizioni del codice civile e del decreto legislativo del 9 aprile 1991, n. 127. Nel caso in questione, a dimostrazione dell'eccezionalità, il mantenimento da parte della società ceduta di un sistema informativo e contabile risulti incompatibile con quello del gruppo acquirente, imporrebbe costi amministrativi elevati e, pertanto, viene considerato irragionevole.

Un altro aspetto da considerare è quello riguardante la scadenza entro la quale le società obbligate dovranno adottare gli standard internazionali. Il 2005 rappresenta un anno di transizione e, infatti, l'anno in cui scatta ufficialmente l'obbligo di adozione degli IAS/IFRS è il 2006. Le ragioni di questa concessione temporale sono essenzialmente due:

- concedere un anno di tempo in più a quelle società che, non perfettamente strutturate, avrebbero incontrato non poche difficoltà in caso di obbligo esclusivo;
- proteggere gli interessi economici di quelle imprese che, già predisposte a recepire gli IFRS, sarebbero state costrette ad ottemperare un regime di doppia contabilità (la problematica emergerà in seguito per questioni di natura fiscale).

In ogni caso, le società non obbligate, né dal Regolamento CE 1606/2000 né dalla normativa nazionale, all'adozione degli standard internazionali e quelle che non hanno usufruito della facoltà concessa dal D. Lgs. 38/2005 possono continuare a redigere i propri bilanci d'esercizio e consolidati secondo le disposizioni della normativa nazionale.

Il decreto, oltre ad individuare i soggetti coinvolti nell'applicazione dei principi contabili internazionali e gli obblighi e le facoltà riguardo all'applicazione di detti principi per il bilancio d'esercizio, contiene le disposizioni di adeguamento alle norme relative alla materia fiscale e alla disponibilità delle riserve che si sono venute a creare dall'applicazione dei principi contabili internazionali.

Durante la fase di predisposizione delle modifiche da apportare alla disciplina fiscale del reddito d'impresa al fine di armonizzarla con l'ingresso dei principi internazionali, il legislatore si è ispirato al principio della neutralità dell'imposizione; tale principio deve essere considerato con lo scopo di evitare, alle imprese, penalizzazioni fiscali derivanti dall'adozione, o meno, dei principi contabili

internazionali.

In pratica, il principio in questione obbligava i soggetti che applicavano i principi contabili internazionali a redigere due bilanci:

- uno conforme agli IAS/IFRS per la pubblicazione;
- uno secondo i principi contabili nazionali per la predisposizione della dichiarazione dei redditi.

Di conseguenza, quest'approccio, però, generava, agli IAS *adopters*, costi di gestione elevati dovuti, inevitabilmente, al mantenimento di due sistemi contabili. A fronte di ciò, il legislatore è intervenuto, introducendo un regime di derivazione specifico per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali in modo da eliminare, così, la problematica di gestire un doppio binario fra valori civili e fiscali.

Infatti, con la legge n. 244 del 2007¹³, il legislatore ha introdotto il principio di derivazione rafforzata, modificando i criteri di determinazione dell'imponibile dei soggetti IAS *adopters* e allontanandosi in maniera decisa dall'impostazione seguita dal decreto 38 del 2005. In questo modo, il sistema fiscale recepisce la qualificazione di un fatto aziendale sulla base della sostanza economica degli eventi e la cadenza temporale con cui questi partecipano alla determinazione del risultato aziendale.

Nello specifico, il principio in questione, attraverso la riformulazione dell'articolo 83¹⁴ del TUIR, stabilisce che “valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili”. A seguito di ciò, salvo specifiche disposizioni tributarie, la regola fiscale può intervenire solo a valle delle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali operate dalle imprese in applicazione degli standard internazionali. A titolo esemplificativo, se un'impresa compie un'operazione di finanziamento a tasso agevolato del socio come un finanziamento misto ad un apporto di capitale ai sensi degli standard internazionali, questa qualificazione, in assenza di una disposizione tributaria specifica, si può considerare valida ai fini della determinazione del reddito imponibile, che, nel caso specifico, verrà determinato, in parte, dagli effetti valutativi su uno strumento di debito e, in parte, dagli effetti di uno strumento di capitale relativamente alla componente della

¹³ GU Serie Generale n. 300 del 28 dicembre 2007- Suppl. Ordinario n. 285, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*.

¹⁴ L'articolo in questione si riferisce alla determinazione del reddito complessivo (ex art. 52).

contribuzione.

L’evoluzione normativa intervenuta in ambito fiscale, non si è concretizzata sul fronte societario dove le disposizioni stabilite dal decreto n. 38/2005, in termini di disponibilità delle riserve dovute all’applicazione degli IFRS, non hanno subito pressoché alcun cambiamento, nonostante siano intervenute molte modifiche nei principi contabili internazionali che avrebbero richiesto un intervento normativo al fine di disciplinare il regime di disponibilità delle riserve determinate da tali variazioni.

Inoltre, il decreto 38 prevede delle norme volte a limitare la disponibilità delle riserve che vengono a crearsi per l’utilizzo del criterio del *fair value*, utilizzabile in alternativa al criterio del costo, nella valutazione di alcune poste di bilancio. Infatti, l’applicazione del criterio di valutazione del *fair value* è la principale differenza tra i modelli valutativi previsti dalla normativa contabile italiana e quelli previsti dagli standard internazionali.

In particolare, l’utilizzo del criterio in questione può determinare la rilevazione di plusvalenze (utili) e di minusvalenze (perdite) che contribuiscono alla formazione del risultato dell’esercizio, sebbene siano componenti di reddito non realizzate. Il regime di disponibilità e di utilizzo delle riserve generate da tali componenti non è oggetto di trattazione nei principi contabili internazionali. Al contrario, per il rispetto del principio della prudenza, il legislatore ha previsto delle norme che ne limitano la disponibilità.

Nel 2013 è stata emanata una nuova direttiva contabile, la n. 34¹⁵, che tiene conto delle nuove evoluzioni che sono intervenute negli ultimi anni. In Italia, la direttiva in questione è stata recepita attraverso il decreto legislativo n. 136/2015 e il decreto legislativo n. 139 del 18 agosto del 2015.

Con l’emanazione di quest’ultimo decreto, è emersa l’esigenza di aggiornamento della disciplina prevista dal decreto 38/2005 in materia di riserve, visto che nel sistema normativo nazionale è stato introdotto l’obbligo di valutare al *fair value* i contratti finanziari derivati, stabilendone anche il regime di disponibilità delle riserve determinatesi da tale criterio valutativo. Tale regime di disponibilità non è conforme a quello previsto dal decreto 38 per fattispecie simili.

A seguito del nuovo quadro normativo appena descritto, le società italiane

¹⁵ Sostituisce le precedenti direttive in materia contabile 78/660/CEE e 83/349/CEE (rispettivamente IV e VII Direttiva CEE). Dovrà essere adottata dagli Stati membri entro il 20 luglio 2015 e applicabile a partire dai bilanci 2016.

possono essere suddivise, sostanzialmente, in tre macro gruppi:

- Società quotate e, in generale, d’interesse pubblico (ad esempio banche) per le quali vige l’obbligo di adozione degli standard internazionali, vista la necessità di fornire ai mercati informazioni redatte secondo regole uniformi a livello internazionale;
- Società medio-grandi non quotate che redigono il bilancio d’esercizio in base alle norme stabilite da codice civile e integrate dai principi contabili nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Nello specifico, a queste società è concessa la possibilità di applicare i principi contabili internazionali nella redazione dei bilanci d’esercizio e consolidati;
- Società piccole e micro-imprese che, a differenza delle precedenti, sono escluse dall’adozione dei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d’esercizio o consolidato.

4. La normativa italiana: l’OIC e i principi contabili nazionali

Come descritto nei paragrafi precedenti, le società che per facoltà o per impossibilità non adottano i principi contabili internazionali ai sensi del decreto 38/2005 redigono il bilancio in base alle norme del Codice civile integrate e interpretate dai principi contabili nazionali emanati dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità).

Nello specifico, le disposizioni del Codice civile di riferimento sono contenute nel blocco di articoli che vanno dal 2423 al 2427-bis riguardanti le società che superano i limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata; l’articolo 2435-bis, invece, come visto in precedenza, disciplina le norme semplificatorie per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Inoltre, il decreto n. 139 del 2015 ha introdotto ulteriori semplificazioni alla

normativa; in particolare, per quel che riguarda le imprese di più piccole dimensioni, è stata introdotta la nuova categoria delle micro-imprese, disciplinata dall'articolo 2435-ter.

Le norme di carattere generale stabilite dal Codice civile sono integrate e interpretate dall'OIC. La legge 11 agosto 2014, n. 116¹⁶, di conversione del decreto legge 91/2014, riconosce il ruolo e le funzioni dell'OIC.

L'OIC è l'istituto nazionale per i principi contabili e svolge le seguenti funzioni:

- emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice civile;
- fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli organi governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
- partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con lo IASB, con l'EFRAG e con gli organismi contabili di altri paesi.

L'OIC rappresenta lo *standard setter* nazionale costituito, nella veste giuridica di una fondazione di diritto privato, nel novembre del 2001.

Tale organismo nasce dall'esigenza, avvertita dalle principali parti private e pubbliche italiane, di costituire uno *standard setter* nazionale dotato di ampia rappresentatività, capace di esprimere in modo coeso le necessità nazionali in materia contabile.

La composizione del governo dell'OIC è suddivisa tra i seguenti organi:

- Collegio dei Fondatori: sono assistiti nel loro lavoro da uno staff tecnico e amministrativo coordinato dal Segretario Generale. Esso è composto dagli Enti, dalle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che contribuiscono al patrimonio e al fondo di gestione della Fondazione nelle forme e nelle misure determinate dal Collegio stesso.
- Consiglio di Sorveglianza: svolge la funzione generale di indirizzo e di controllo dell'attività dell'organismo. Nello specifico, il Consiglio si compone del Presidente e di 18 membri: 6 sono nominati dalla professione contabile, 7 dai

¹⁶ La legge integra il D. Lgs. 38/2005 con gli articoli 9-bis e 9-ter, mantenendo invariate le modalità di finanziamento dell'OIC già previste dalla legge 244/2007.

preparers, 2 dagli users e 1 dalla Borsa Italiana, 1 dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e 1 da Unioncamere. Ad esso sono affidati diversi compiti:

- nominare il Presidente ed i membri del Consiglio di Gestione;
 - approvare gli obiettivi, i programmi e le linee di indirizzo;
 - approvare il budget e il bilancio della Fondazione
 - esprimere valutazioni ed indirizzi su questioni di rilevanza strategica.
- Consiglio di Gestione: è l'organo deputato allo svolgimento dell'attività tecnica e gestoria della Fondazione; nello specifico, è composto da un minimo di nove ad un massimo di diciannove membri, esperti negli specifici settori economici cui sono destinati i principi contabili. Svolge le seguenti funzioni:
 - emana i principi contabili nazionali;
 - definisce la posizione da assumere in tema di principi contabili internazionali;
 - propone al Consiglio di Sorveglianza le linee di indirizzo nell'attività di impulso e collaborazione nei confronti degli organismi preposti alla redazione dei principi contabili internazionali.
 - Collegio dei Revisori dei Conti: si compone di tre membri effettivi, di cui il Presidente viene designato da Unioncamere, uno viene scelto dalla professione contabile e uno dalla Borsa e dagli users. Ad esso sono state affidate le seguenti funzioni:
 - vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di redazione del bilancio.

Infine, partecipano alle riunioni tecniche dell'OIC, in qualità di osservatori, le istituzioni pubbliche di vigilanza o competenti nell'elaborazione di schemi e principi contabili (Ministero dell'Economia, Ministero della Giustizia, Agenzia delle Entrate, Banca d'Italia, Consob e Isvap).

I principi contabili emanati dall'OIC sono considerati di generale accettazione in quanto, non solo tutte le parti interessate alla materia contabile, tra cui imprese, dottori commercialisti, revisori contabili, accademici e analisti finanziari, partecipano

attivamente al processo di approvazione degli standard contabili.

Il principio contabile di riferimento in tema di bilancio consolidato, che verrà trattato nel capitolo successivo, è l'OIC 17.

CAPITOLO II

IL BILANCIO CONSOLIDATO: IFRS 10 E OIC 17 A CONFRONTO

1. Le teorie di consolidamento nel panorama internazionale

Le norme presenti in ambito internazionale, con riferimento ai bilanci consolidati, assumono differenti caratteristiche in base al sostrato teorico del sistema informativo contabile di riferimento. Infatti, anche le soluzioni alle problematiche sorte in fase di consolidamento divergono in relazione all'approccio teorico utilizzato.

La dottrina¹⁷ ha sviluppato in materia di bilanci consolidati tre alternative teoriche, riassunte nella Figura 9, che differiscono tra loro a seconda della prospettiva da cui si osserva il fenomeno gruppo.

1. Teoria della proprietà

Il bilancio consolidato, secondo tale impostazione, realizza la sua finalità informativa consentendo ai proprietari della capogruppo di avere una visione completa della situazione economico-patrimoniale della società, rispetto a quanto si possa ricavare dal bilancio d'esercizio individuale. Di conseguenza, all'interno dell'informazione consolidata deve necessariamente riguardare tutto ciò che direttamente, o indirettamente, rientra nella titolarità degli azionisti della capogruppo.

Si tratta di un'operazione di consolidamento di tipo proporzionale in quanto all'interno del bilancio consolidato devo essere inseriti valori di gruppo proporzionati alla percentuale di appartenenza alla capogruppo, escludendo la parte rimanente.

Inoltre, tale impostazione genera importanti conseguenze in merito ai risultati

¹⁷A., Lai, *Gruppi aziendali e bilancio consolidato*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2005.

lordi sulle transazioni avvenute tra società appartenenti al gruppo: essi potranno essere realizzati tramite economie esterne al gruppo e saranno rilevati contabilmente nel bilancio consolidato del gruppo solo per la parte effettivamente conseguita da, o nei confronti di, soci di minoranza.

E ancora, nel bilancio consolidato, come diretta conseguenza dell'applicazione del metodo proporzionale, verrà iscritto solo ciò che appartiene direttamente o indirettamente alla capogruppo, restando escluso tutto ciò facente capo ai soci di minoranza. Pertanto, il patrimonio netto iscritto all'interno del bilancio consolidato si riferirà esclusivamente al patrimonio netto del gruppo appartenente direttamente o indirettamente alla capogruppo.

2. Teoria dell'entità

Secondo tale impostazione teorica, il gruppo assume importanza come fenomeno economico unitario, prescindendo totalmente dalla struttura della proprietà. Infatti, il bilancio consolidato è lo strumento attraverso cui rappresentare la situazione economica del gruppo, senza privilegiare alcuna posizione soggettiva. Di conseguenza, a differenza di quanto detto per la teoria della proprietà, non vi è alcuna necessità di distinguere tra quote appartenenti al socio di maggioranza e quelle facenti capo a soci di minoranza.

Nel caso specifico, al fine di costruire il bilancio consolidato, si utilizza il metodo del consolidamento integrale che prevede la totale iscrizione dei valori che si formano all'interno della società-gruppo, senza dover distinguere tra quelli di appartenenza alla capogruppo e quelli che fanno capo ai soci di minoranza.

Stesso discorso vale per i risultati lordi dovuti a transazioni interne. Su di essi non deve applicarsi la separazione tra quelli dovuti a transazioni nei confronti dei soci di minoranza, in quanto ogni operazione tra entità appartenenti al gruppo, è considerata interna, a prescindere dalla collocazione all'interno gruppo dei soggetti coinvolti. Inoltre, come ogni altra operazione interna alla società posta alla redazione del bilancio, essa è incapace di generare effetti redditualmente rilevanti.

Infine, il patrimonio netto consolidato rappresenta cumulativamente e senza alcuna distinzione il capitale di rischio apportato nel gruppo sia dalla capogruppo sia dai soci di minoranza.

3. Teoria della capogruppo (*parent company concept*)

Tale impostazione teorica si trova in una posizione intermedia rispetto alle due

precedenti. Infatti, essa identifica il gruppo come entità unitaria super-aziendale¹⁸ e, allo stesso tempo, riconosce il diverso ruolo esplicato dai soggetti cui fa capo, ovvero la capogruppo maggioranza ed i soci di minoranza. Si può affermare che è una visione che tende a utilizzare le caratteristiche positive delle teorie precedentemente illustrate.

Dalla prima teoria viene adottato il metodo di consolidamento integrale in quanto, se si ipotizza il gruppo come fenomeno economico unitario, non è possibile escludere dall'informazione consolidata la parte di valori riconducibile ai soci di minoranza. In sostanza, gli schemi di bilancio devono essere strutturati in modo da evidenziare le quote di maggioranza e le quote di minoranza.

In particolare, con riferimento alla rappresentazione all'interno del bilancio consolidato della quota di capitale netto di gruppo appartenente a soci terzi di minoranza, esistono tre alternative:

- se si fa riferimento alla teoria dell'entità, la miglior soluzione è quella di inserirli nel capitale netto consolidato, distinguendoli dal capitale appartenente alla capogruppo;
- se si intende utilizzare la teoria della proprietà, è necessario considerare che, con riguardo al capitale di comando, il capitale di rischio apportato dai soci di minoranza deve essere assimilato, in un certo senso, al capitale di debito, soprattutto nell'ottica di assicurare una remunerazione minima, in forma di dividendo. Dal punto di vista di chi detiene la maggioranza nel gruppo, il ricorso al credito o al capitale di rischio da parte dei soci destinati a non far parte della maggioranza, al fine di reperire le risorse finanziarie per il gruppo, presenta un profilo di equivalenza da una parte, per la necessità di garantire al finanziatore una remunerazione periodica coerente con le condizioni vigenti nel mercato dei capitale e, dall'altra, per la non interferenza del soggetto finanziatore nei processi decisionali, che rimangono in capo alla maggioranza. Di conseguenza, risulta ragionevole collocare gli interessi di minoranza nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio consolidato;
- infine, se si vuole tenere una posizione equidistante dalla teoria della proprietà e quella dell'entità, gli interessi di minoranza dovrebbero essere posizionati nello stato patrimoniale del bilancio consolidato in una posizione intermedia ed

¹⁸ Tartagli Polcini, Paolo, *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS*, Giappichelli, 2013.

indipendente tra le passività ed il capitale di rischio.

Identica posizione intermedia deve essere assunta per l'identificazione dei risultati lordi dovuti ad operazioni infragruppo, eliminabili per la parte non realizzata nei confronti di economie esterne. Infatti, secondo la teoria della proprietà, essi devono essere mantenuti in bilancio sia se realizzati dalle minoranze, come nel caso di vendite da società controllate alla capogruppo, sia se realizzati nei confronti delle minoranze, come ad esempio nel caso di vendite dalla capogruppo a società controllate. Al contrario, come previsto dalla teoria dell'entità, tali risultati devono integralmente eliminati. Pertanto, la soluzione intermedia, strettamente connessa alla teoria della capogruppo, considera i risultati lordi in maniera differente in base al fatto che siano realizzati dalla capogruppo nei confronti di società controllate o da società controllate nei confronti della capogruppo: nel primo caso, essi devono essere eliminati dal bilancio; nel secondo, deve essere iscritta la parte di essi di competenza dei soci di minoranza.

Figura 9 - Le teorie di consolidamento

Teoria dell'ENTITA'	Teoria della PROPRIETA'	Teoria della CAPOGRUPPO
Il gruppo è considerato come un'unica entità	Il gruppo è considerato come un investimento della capogruppo	Il gruppo è considerato come un'entità che comprende le imprese legate alla capogruppo
Rilevante è l'esercizio della direzione unitaria	Rilevanti sono le condizioni giuridico-formali	Rilevanti sono le condizioni giuridico-formali
Il bilancio consolidato è il bilancio del gruppo	Il bilancio consolidato è un'estensione del bilancio della capogruppo	Il bilancio consolidato è un'estensione del bilancio della capogruppo
Consolidamento integrale	Consolidamento proporzionale	Consolidamento integrale
Non rileva la distinzione tra gruppo e terzi	La quota del patrimonio e del risultato di pertinenza dei terzi non viene evidenziata	La quota del patrimonio e del risultato di pertinenza dei terzi è esposta separatamente (voce intermedia o passività) in base ai valori contabili
Eliminazione integrale degli utili e delle perdite interni	Eliminazione proporzionale degli utili e delle perdite interni	Eliminazione proporzionale degli utili e delle perdite interni


Fonte: Google immagini

2. Le caratteristiche e le finalità del bilancio consolidato

Il bilancio consolidato nasce dall'esigenza di designare uno strumento contabile che sia in grado di sopperire alle carenze dei bilanci d'esercizio redatti dalle singole società, dovute al fatto di non considerare l'azienda nella sua interezza ma solo una parte della stessa. Per questo motivo, esso può essere definito come il bilancio d'esercizio dell'azienda gruppo¹⁹.

Nel predisporre un bilancio consolidato, l'entità che ne ha l'obbligo deve seguire un processo organizzativo complesso e deve necessariamente comprendere le fasi indicate nella Figura 10, di seguito riportata.

Figura 10- Fasi del consolidamento.



Fonte: Google immagini.

Generalmente, il consolidamento si effettua utilizzando supporti elettronici, al fine di agevolare il raccordo tra i dati dei bilanci delle imprese che andranno a far parte del consolidato e il bilancio del gruppo. In particolare, si possono utilizzare programmi di contabilità specifici per la redazione del bilancio consolidato o fogli elettronici di consolidamento personalizzati dall'utente.

I primi favoriscono l'inserimento dei dati base come, ad esempio, la mappa del gruppo, i bilanci delle società incluse nel consolidamento e le percentuali di possesso; l'inserimento di scritture di rettifica, di assestamento o di eliminazione; infine, favoriscono l'esecuzione di opportune elaborazioni in tutto il processo organizzativo.

Per quanto riguarda i secondi, essi sono tabelle a doppia entrata nelle quali sono iscritte tutte le informazioni indispensabili per la redazione del bilancio consolidato e possono contenere dati che si riferiscono ai bilanci delle imprese consolidate, valori inerenti alle operazioni di consolidamento (ad esempio, rettifiche, assestamenti o eliminazioni) e dati riguardanti il bilancio consolidato.

¹⁹ Tartaglia Polcini, Paolo, *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS*, Giappichelli, 2016.

In sostanza, con la predisposizione del bilancio consolidato si crea un sistema di *reporting* di gruppo, in modo che le informazioni e i dati riguardanti il consolidamento siano ottenibili in maniera tempestiva e con un alto livello qualitativo. Tale sistema d'informazioni rilevate dal sistema di *reporting* prende il nome di *Reporting Package*.

A livello internazionale, il principio contabile di riferimento è l'IFRS 10 *“Consolidated Financial Statements”*, emanato dallo IASB nel maggio 2011 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale con la Legge n. 360 del 29 dicembre 2012 e omologato dal Regolamento (UE) n. 1254/2012 della Commissione dell'11 dicembre 2012, che adottava oltre al suddetto principio anche l'IFRS 11 *“Accordi a controllo congiunto”*, l'IFRS 12 *“Informativa sulle partecipazioni in altre entità”* nonché lo IAS 27 *“Bilancio separato”* e lo IAS 28 *“Partecipazioni in società collegate e joint venture”*. Inoltre, tale principio sostituisce lo IAS 27 e l'interpretazione SIC 12 *“Società a destinazione specifica (società veicolo)”*.

La finalità dell'IFRS 10, in vigore dal 1° gennaio 2013, è quella di definire un unico modello per il bilancio consolidato che prevede il controllo come base per il consolidamento di tutti i tipi di entità.

Di seguito, nella Figura 11, viene marcato il fatto che per la controllante sia un obbligo predisporre il bilancio consolidato e sono riportate le casistiche eccezionali in cui essa, secondo la normativa dettata dall'IFRS 10, non è obbligata a presentare il bilancio consolidato.

Figura 11- Obbligo di presentazione secondo l'IFRS 10.

IFRS 10
<p>La presentazione del bilancio consolidato rappresenta per la controllante un obbligo, ad eccezione del caso in cui risuonano tutte le seguenti condizioni:</p>
<ol style="list-style-type: none">1. è una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente, da un'altra entità e tutti gli azionisti terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati, e non dissentono, del fatto che la controllante non redige un bilancio consolidato;2. i suoi titoli di debito o gli strumenti rappresentativi di capitale non sono negoziati in un mercato pubblico (una Borsa Valori nazionale o estera ovvero in un mercato "over-the-counter", compresi i mercati locali e regionali);3. non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico;4. la sua capogruppo o una controllante intermedia redige un bilancio consolidato per uso pubblico che sia conforme agli IFRS .

Fonte: Google immagini

Il bilancio consolidato, al paragrafo 4 dell'IFRS 10, viene definito come “il bilancio di un gruppo in cui le attività, le passività, il patrimonio netto, i ricavi, i costi e i flussi finanziari della controllante sono presentati come fossero di un'unica entità economica”²⁰.

L'IFRS 10 determina, indirettamente, l'area di consolidamento disciplinando quali entità sono obbligate alla redazione del bilancio consolidato e quali società rientrano o, sono escluse, nella fase di consolidamento. Nello specifico, un'entità che ha una o più controllanti è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e questa relazione di controllo deve necessariamente comprendere la controllante e tutte le altre controllate.

Di seguito, in base alle disposizioni dell'IFRS 10, nella Figura 12 viene enunciata la definizione di area di consolidamento e viene stabilito quali entità rientrino all'interno della suddetta area, con le relative esclusioni.

²⁰ IFRS 10, par. 4, Definizione dallo IASB.

Figura 12- Area di consolidamento nell'IFRS 10.

IFRS 10
Si intende l'individuazione delle entità facenti parte del gruppo: quelle cioè da consolidare.
Vanno incluse nell'area la controllante e tutte le sue controllate.
Un'entità va consolidata dal momento in cui se ne ottiene il controllo e, per contro, va deconsolidata dal momento in cui se ne perde il controllo.
Sono escluse dall'area di consolidamento le collegate, le joint venture e le altre partecipate.
L'unico caso di esclusione di controllate potrebbe essere quello delle entità "non rilevanti", ovvero la cui esclusione avrebbe un impatto non rilevante (framework).

Fonte: Google immagini

In tale principio è prevista un'ipotesi di esonero in caso dei cc.dd. "sottogruppi", ovvero quando le controllanti sono a loro volta controllate. Tale esenzione, contenuta al paragrafo 4, opera se la controllante "inferiore", non emittente titoli quotati o quotandi, è a sua volta da una controllante "superiore" che redige il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali o, in assenza di questo tipo di controllo, in caso di consenso unitario tra i soci di minoranza.


Come accennato in precedenza, il concetto chiave per definire l'area di consolidamento è quello relativo alla definizione di controllo. Essa è definita dal paragrafo 5 al 9 dell'IFRS 10, tenendo conto che al paragrafo 8 viene specificato che la determinazione del controllo su un'entità oggetto d'investimento si devono considerare tutti i fatti e le circostanze²¹.

Secondo quanto riportato nel paragrafo 6 dell'IFRS 10 e come evidenziato dalla Figura 13, "un investitore controlla un'entità oggetto d'investimento quando è esposto a rendimenti variabili, o detiene su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la stessa e ne contemporaneamente ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere sull'entità". In seguito, al paragrafo 7, si evidenzia il fatto che il controllo si manifesta se e solo se l'investitore ha contemporaneamente:

²¹ IFRS 10, par. 8, Definizione dallo IASB.

- il potere attuale²² sulla partecipata, nel senso di poter influenzare la direzione delle attività rilevanti della stessa, ovvero quelle attività che influenzano maggiormente i rendimenti della partecipata, come specificato al paragrafo 10. Di conseguenza, per verificare l'esistenza del potere è necessario considerare soltanto i diritti sostanziali²³ ed i diritti che non siano di protezione²⁴;
- l'esposizione o, i diritti, a rendimenti variabili conseguenti al rapporto instaurato con l'entità;
- la capacità di influenzare i rendimenti dell'entità, esercitando il proprio potere su di essa.

Figura 13- Definizione di controllo nell'IFRS 10.



Fonte: Google immagini

In sostanza, le condizioni in cui viene a crearsi un sostanziale legame d'interesse tra più imprese sono essenzialmente tre:

- il controllo: come descritto precedentemente, esso rappresenta il più alto grado di interessenza tra due imprese e trova piena manifestazione contabile all'interno del bilancio consolidato;
- il controllo congiunto: si realizza quando un'impresa intrattiene rapporti di *partnership* con altre, in modo da realizzare un interesse comune. In questa fattispecie, il riscontro a livello contabile si manifesta con il consolidamento

²² Potere esercitabile alla data di riferimento del bilancio.

²³ Si parla di diritto sostanziale quando il titolare ha la capacità pratica di poterlo esercitare.

²⁴ I diritti di protezione si riferiscono a cambiamenti importanti nelle attività di una partecipata o vengono utilizzati in casi particolari. Tali diritti sono stati realizzati per proteggere le interessi della parte che ne è titolare.

proporzionale;

- il collegamento: si riferisce al caso in cui un legame partecipativo tra più società consente ad una delle partecipanti di esercitare un'influenza notevole sull'attività della partecipata, ma non un effettivo controllo. Nel caso specifico, per determinare il valore della partecipazione, la soluzione contabile è rappresentata dall'utilizzo del metodo del patrimonio netto attraverso cui si accolgono direttamente gli andamenti della partecipata, tenendo conto delle dinamiche del valore contabile della partecipazione nel bilancio del soggetto partecipante. Quest'approccio può configurarsi come un consolidamento sia proporzionale, sia sintetico²⁵, in quanto il bilancio della partecipante ottiene, attraverso la valutazione della partecipazione, gli stessi risultati che sarebbero stati recepiti utilizzando il consolidamento proporzionale.

In tema di consolidamento, l'impostazione logica alla base degli IAS/IFRS è diversa, se non diametralmente opposta, da quella della teoria e della prassi italiana. Infatti, alla base dell'impianto delle previsioni dei principi contabili internazionali è fortemente radicata la convinzione che l'esistenza di un rapporto di integrazione tra due soggetti formalmente distinti, in modo tale che la seconda possa essere considerata come un'estensione della prima, rende inevitabile, ai fini di un'adeguata *disclosure* esterna, che il bilancio del soggetto sulla cui economia è destinato a riflettersi l'andamento dell'altra ne compendi le dinamiche, con riguardo alla parte di competenza.

In sostanza, il bilancio dell'entità che detiene una partecipazione o esercita un'influenza dominante deve essere rielaborato in modo da evidenziare il risultato d'esercizio ed il patrimonio della partecipata.

Nella dottrina e nella prassi contabile italiana il bilancio consolidato viene considerato come un documento aggiuntivo al bilancio d'esercizio individuale della controllante, in caso di presenza di più società, e utilizzato per aumentare la capacità informativa. In sostanza, non viene identificato come un documento a sé stante, ma un allegato al bilancio d'esercizio individuale della controllante.

Al contrario, nella concezione degli standard internazionali, il bilancio consolidato sostituisce il bilancio d'esercizio individuale della controllante in quanto, a

²⁵ Si rinvia, sul punto, al paragrafo successivo.

livello di *disclosure*, è in grado di fornire un'informazione più adeguata ed esauriente. In questo modo, nelle situazioni in cui viene a crearsi una relazione di controllo tra due imprese, gli IAS/IFRS stabiliscono l'adozione di determinati obblighi contabili, caratterizzati dalla ricerca della massima qualità dell'informazione indirizzata all'esterno dell'impresa, che devono essere applicati dalla società partecipante direttamente nel suo bilancio, diventando, in questo modo, bilancio consolidato²⁶.

Nello specifico, i requisiti necessari per la presentazione di un bilancio consolidato, secondo gli IAS/IFRS, sono stabiliti dallo IAS 1 “Presentazione del bilancio”, che contiene le linee guida per la redazione del documento e i contenuti minimi da presentare.

Il principio in questione stabilisce che il bilancio deve presentare informazioni complete riguardanti le attività, le passività, il patrimonio netto, i ricavi e costi, le contribuzioni e le distribuzioni rispettivamente da e verso i soci e, infine, i flussi finanziari. Per far questo, l'entità preposta alla redazione del bilancio deve predisporre i prospetti riguardanti:

- l'utile (o perdita) d'esercizio e le altre componenti di conto economico;
- la situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell'esercizio;
- il rendiconto finanziario;
- le variazioni di patrimonio netto;
- le note contenenti i principi contabili rilevati ed altre informazioni esplicative;
- la situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio dell'esercizio precedente, ad esempio quando un'entità applica un principio contabile retroattivamente.

Sul piano delle disposizioni contabili, il paragrafo 86 dell'IFRS 10, aderendo alla teoria dell'entità, stabilisce che il bilancio consolidato si ottiene dalla combinazione di elementi simili di attività, passività, patrimonio netto, ricavi, costi e flussi finanziari della controllante con quelli delle controllate. Altra procedura di consolidamento riguarda la compensazione o, elisione, del valore contabile della partecipazione della controllante in ciascuna controllata e della corrispondente parte di patrimonio netto di ciascuna controllata posseduta dalla controllante²⁷. Infine, si deve procedere all'elisione totale di attività e passività, patrimonio netto, ricavi, costi e flussi finanziari infragruppo

²⁶ Azzali, Stefano, *Bilancio consolidato*, Giappichelli, 2007.

²⁷ L'IFRS 3 spiega come contabilizzare l'avviamento.

riguardanti operazioni avvenute tra entità del gruppo²⁸. Particolare attenzione deve essere posta sulle perdite infragruppo, in quanto possono indicare una riduzione di valore che è indispensabile rilevare nel bilancio consolidato. Per quanto riguarda, invece, le differenze temporanee derivanti dall'eliminazione di utili e perdite originati da operazioni infragruppo, si applica lo IAS 12 “Imposte sul reddito”.

Nei paragrafi successivi, l'IFRS 10 afferma che se una componente di un gruppo utilizza politiche contabili diverse da quelli adottate nel bilancio consolidato per operazioni e fatti simili in circostanze similari, bisogna apportare le opportune rettifiche al bilancio di quella componente del gruppo nella preparazione del bilancio consolidato, al fine di garantire la conformità alle politiche contabili del gruppo.

Altro aspetto fondamentale riguarda la data di riferimento da utilizzare. Nello specifico, i bilanci della capogruppo e delle sue controllate, utilizzati nella fase di preparazione del bilancio consolidato, devono recare la stessa data di riferimento, come previsto nei paragrafi B92-B93 dell'IFRS 10. Invece, quando la data di chiusura dell'esercizio della controllante è diversa da quella della controllata, quest'ultima prepara informazioni finanziarie aggiuntive alla stessa data del bilancio della capogruppo, in modo da consentire alla capogruppo di inserire all'interno dei documenti consolidati le nuove informazioni finanziarie della controllata. Se tale integrazione non risulta possibile, la controllante deve consolidare le informazioni finanziarie della controllata utilizzando il suo bilancio più recente rettificato per tenere conto dell'effetto di operazioni o eventi significativi che si verificano tra la data di tale bilancio e la data del bilancio consolidato.

A prescindere da quanto detto in precedenza, la differenza tra la data del bilancio della controllata e quella del bilancio consolidato non deve essere superiore a tre mesi.

Tornando alle fattispecie elencate in precedenza, nonostante tutte e tre rappresentino tecnicamente un consolidamento, nell'impostazione IAS/IFRS, il bilancio dell'entità che controlla una o più imprese è l'unico ad essere chiamato bilancio consolidato. Nello specifico, si applica il metodo di consolidamento integrale²⁹.

Al contrario, non assume questa denominazione il bilancio di una società che detiene partecipazioni in *joint venture* o di collegamento, anche se sostanzialmente

²⁸ Profitti e perdite derivanti da operazioni infragruppo comprese nel valore contabile di attività, come rimanenze e immobilizzazioni, sono eliminati completamente.

²⁹ Si rinvia, sul punto, al paragrafo successivo.

effettua un consolidamento di tipo proporzionale sintetico, realizzato tramite l'utilizzo *dell'equity method*. In tutte le tre ipotesi si verifica, a livello contabile, un'operazione di consolidamento ma, la prima, è quella con il più alto impatto contabile tale per cui si rende necessario applicare una riqualificazione terminologica del bilancio.

3. Il consolidamento nella disciplina italiana

Nella realtà italiana, la normativa che regola la redazione del bilancio consolidato e l'applicazione del metodo del patrimonio netto è disciplinata dall'OIC 17³⁰ e dalle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 127/1991. Quest'ultimo definisce i criteri per determinare quali soggetti sono obbligati alla redazione del bilancio consolidato³¹ e quali devono rientrare nel consolidamento.

In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D. Lgs. n. 127/1991 e come indicato nella Figura 13, i soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato sono quelli organizzati secondo una particolare forma e che controllano un'impresa.

Con riferimento al primo aspetto, i soggetti per cui vige l'obbligo di redazione sono le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le mutue assicuratrici e gli enti pubblici aventi per oggetto, esclusivo o principale, l'esercizio di un'attività commerciale.

I limiti quantitativi indicati nella Figura 13, relativi all'esonero dalla redazione del bilancio consolidato, sono disciplinati dall'art. 27 del D. Lgs. n. 127/1991.

³⁰ La prima versione dell'OIC 17 risale al 2005. Successivamente, la nuova versione del principio è stata pubblicata dalla Fondazione OIC nell'agosto 2014.

³¹ Si rinvia, sul punto, alla Figura 11 pag. 28.

Figura 13- Obbligo/esonero di presentazione secondo l'OIC 17.

PC – OIC - 17

Sono obbligati alla stesura del bilancio consolidato i seguenti soggetti (ex art. 25, d.lgs. 127/91) :

- 1. Le società di capitali che controllano un'impresa;**
- 2. Le società cooperative, mutue assicuratrici e gli enti pubblici commerciali di cui all'art. 2201 c.c. che controllano una società di capitali.**

Sono esonerate le società che non abbiano superato per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) Totale attivo dello stato patrimoniale = 17.500.000 €**
- b) Totale dei ricavi delle vendite = 35.000.000 €**
- c) Dipendenti medi occupati durante l'esercizio = 250.**

Fonte: Google immagini

Come si è visto nella normativa dettata dall'IFRS 10 nel paragrafo precedente, anche nella normativa italiana, il concetto di controllo è di centrale importanza. In tema, l'OIC 17 riprende le disposizioni contenute all'interno dell'art. 2359 c.c., numeri 1 e 2, e quelle dettate dall'art. 26 del D. Lgs. n. 127/1991, nei quali si stabilisce quali società si debbano considerare controllate. Nella Figura 14, infatti, sono indicate le imprese che assumono la denominazione di controllate.

Figura 14- Il controllo secondo l'OIC 17.

PC – OIC - 17

Si considerano controllate le imprese in cui un'altra società:

- **dispone della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria (art. 2359, c 1, numero 1 c.c.);**
- **dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (art. 2359, c 1, numero 2 c.c.);**
- **ha il diritto di esercitare un'influenza dominante in virtù di un contratto o di una clausola statutaria consentiti dalla legge (art. 26, c.2, lettera a), d.lgs. 127/91)**
- **controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto, in base ad accordi con altri soci (art. 26, c.2, lettera b), d.lgs. 127/91)**

Fonte: Google immagini

Altro aspetto fondamentale, già argomentato nell'impostazione dell'IFRS 10, è il tema dell'area di consolidamento. Essa rappresenta il primo passo per la redazione del bilancio consolidato, nella quale si definisce l'insieme delle imprese che devo essere incluse nel consolidamento.

Le società indicate nella Figura 14 rientrano nell'area di consolidamento. In particolare, in essa devono essere incluse l'impresa capogruppo e le imprese controllate in via esclusiva o congiuntamente. Al contrario, devono essere escluse le imprese che operano secondo una direzione unitaria e le partecipazioni di non controllo.

Inoltre, ci sono alcune tipologie d'impresa che posso essere escluse dall'area di consolidamento. Le ragioni della loro possibile esclusione dall'area sono racchiuse nella Figura 15, di seguito riportata.

Figura 15- Esclusione potenziale dall'area di consolidamento.

PC – OIC - 17

Non tutte le società che si potrebbero considerare parte del gruppo vengono incluse nell'area di consolidamento.

Le cause di esclusione (faccitative) possono essere:

- **Ir rilevanza della controllata**
- **Limitazione nei diritti della controllante**
- **Impossibilità di ottenere informazioni**
- **Azioni detenute al solo scopo di una successiva alienazione.**

Fonte: Google immagini

Il bilancio consolidato, come quello di esercizio, è composto dai seguenti documenti:

- stato patrimoniale e conto economico (l'OIC 17 rinvia all'OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio d'esercizio);
- rendiconto finanziario;
- nota integrativa;
- relazione sulla gestione.

Tali prospetti devono avere la struttura e il contenuto di quelli previsti dalla legge per i bilanci d'esercizio delle imprese incluse nel consolidamento³² e, pertanto, verranno adottati gli schemi previsti agli artt. 2424 e 2425 del codice civile.

Tuttavia, rispetto al bilancio d'esercizio, per quanto concerne lo stato patrimoniale e il conto economico consolidati, sono necessarie alcune integrazioni per evidenziare le seguenti poste che emergono durante il consolidamento e riportarle nella nota integrativa, come previsto dall'art. 33 co. 4 del D. Lgs. n. 127/1991:

- “Capitale e riserve di terzi” e “Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di

³² Salvo gli adeguamenti necessari previsti dall'art. 32 del D.Lgs. n. 127/1991.

terzi”: esse contengono la quota di patrimonio netto e di utile consolidato delle imprese controllate corrispondenti alle partecipazioni di terzi;

- “Riserva di consolidamento”: contiene il valore negativo dato dalla differenza tra il valore di carico della partecipazione e il patrimonio netto contabile della partecipata;
- “Riserva da differenza di traduzione”: si compone delle differenze generate dalla conversione dei bilanci delle imprese estere;
- “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”: contiene la differenza negativa, calcolata come al secondo punto, dovuta a risultati economici negativi della partecipata;
- “Risultato di pertinenza di terzi”: è situata dopo la voce 21 “Utile (perdita) consolidati dell’esercizio”.

A titolo esemplificativo, si riportano nelle Figure 16 e 17 gli schemi del bilancio consolidato del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, contenenti le alcune delle voci precedentemente menzionate.

Figura 16- Prospetto di raccordo tra il bilancio d’esercizio di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e il bilancio consolidato.

	31 dicembre 2016		31 dicembre 2015		valori in milioni di euro
	Patrimonio Netto	Risultato di esercizio	Patrimonio Netto	Risultato di esercizio	
Bilancio Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.	36.986	639	36.378	137	
Utili (perdite) di esercizio delle partecipate consolidate dopo l’acquisizione al netto dei dividendi e delle svalutazioni:					
- quota di competenza del Gruppo degli utili (perdite) di esercizio e di quelli precedenti	1.790	362	1.715	444	
- elisione svalutazione partecipazioni	76	(16)	117	21	
- storno dividendi	(4)	(134)	(4)	(110)	
Totale	1.862	212	1.828	355	
Altre rettifiche di consolidamento:					
- valutazione a patrimonio netto delle partecipazioni in imprese controllate non consolidate e collegate	40	10	32	(4)	
- storno utili infragruppo	(456)	(42)	(444)	(31)	
- storno imposte da consolidato fiscale	211	(62)	273	(9)	
- altre	21	2	9	1	
Totale	(184)	(92)	(130)	(43)	
- Riserve da valutazione	(512)		(533)		
- Riserva per differenze di traduzione	3		4		
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	38.155	758	37.547	448	
- Patrimonio netto di competenza dei terzi (escluso utile/perdita)	243		273		
- Utile di competenza dei terzi	14	14	16	16	
PATRIMONIO NETTO DEI TERZI	257	14	289	16	
TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO	38.412	772	37.836	464	

Fonte: relazione finanziaria annuale 2016 di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Figura 17- Conto economico consolidato di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

	2016	2015	Variazione	valori in milioni di euro %
RICAVI OPERATIVI	8.928	8.585	343	4,0
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.908	7.881	27	0,3
Altri proventi	1.020	704	316	44,9
COSTI OPERATIVI	(6.635)	(6.610)	(25)	(0,4)
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	2.293	1.975	318	16,1
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni	(1.401)	(1.332)	(70)	(5,3)
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	892	644	248	38,5
Saldo della gestione finanziaria	(94)	(107)	13	12,1
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	798	537	261	48,6
Imposte sul reddito	(26)	(73)	47	64,4
RISULTATO DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE	772	464	308	66,4
Risultato di esercizio delle attività destinate alla vendita al netto degli effetti fiscali				
RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO	772	464	308	66,4
RISULTATO NETTO DI GRUPPO	758	448	310	69,2
RISULTATO NETTO DI TERZI	14	16	(2)	(12,5)

Fonte: relazione finanziaria annuale 2016 di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Per quel che riguarda, invece, la parte positiva derivante dalla differenza tra il valore di carico della partecipazione e il patrimonio netto contabile della partecipata, essa è iscritta nella voce “Avviamento”.

3.1 I metodi di consolidamento a livello nazionale

Essi, come affermato nel paragrafo 1, definiscono le modalità in base alle quali i bilanci delle imprese del gruppo vengono integrati nel bilancio consolidato.

Quelli previsti dalla direttiva contabile comunitaria e recepiti dal legislatore nazionale sono i seguenti:

- consolidamento integrale;
- consolidamento proporzionale;

- metodo del patrimonio netto o valutazione al costo, per le partecipazioni non consolidate.

Nella Tabella 1 sono raffigurate le tipologie di legami partecipativi ed i loro corrispondenti metodi di consolidamento o di valutazione.

Tabella 1- Legami partecipativi e metodi di consolidamento o di valutazione.

Legame partecipativo	Metodo di consolidamento o di valutazione
Impresa capogruppo	Consolidamento integrale
Imprese controllate in via esclusiva	
Imprese controllate congiuntamente	Consolidamento proporzionale
Imprese collegate	Valutazione tramite metodo patrimonio netto
Imprese collegate di entità irrilevante	Valutazione al costo
Altre imprese partecipate	

Nel caso di consolidamento integrale, le società che compongono l'area di consolidamento sono consolidate prendendo la totalità degli elementi patrimoniali ed economici presenti nei loro bilanci d'esercizio ed eliminando, come contropartita, il valore contabile della partecipazione iscritto nel bilancio della controllante ed il patrimonio netto della controllata. In caso di partecipazioni non totalitarie, è necessario attribuire ai soci di minoranza la quota di patrimonio netto e di risultato d'esercizio di loro competenza.

Per raggiungere l'obiettivo del bilancio consolidato di rappresentare il gruppo come entità economica unitaria, l'art. 31 del D. Lgs. n. 127/1991 contiene le operazioni fondamentali di consolidamento:

- 1) eliminare i rapporti interni al gruppo riguardanti crediti e debiti, proventi ed oneri e utili (perdite) relativi a valori ancora compresi nel patrimonio del gruppo;
- 2) determinare le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti quote del loro patrimonio netto, mettendo in atto i procedimenti indicati dal paragrafo 49 dell'OIC 17.

Nel caso in cui, invece, nel bilancio consolidato vengano incluse società controllate congiuntamente con altri soci, in una misura che non sia inferiore al 20% o

al 10%³³, si applica il metodo di consolidamento proporzionale. Nello specifico, le poste del bilancio della controllata sono integrate per la quota parte di pertinenza del gruppo e seguendo una delle seguenti regole previste dal paragrafo 115 dell’OIC17:

- il primo approccio consiste nell’integrazione, linea per linea, della quota parte di ogni attività, passività, ricavi e costi della *joint venture* alle corrispondenti voci del proprio bilancio in modo cumulativo o aggiungendo una linea per ogni voce;
- nel secondo, invece, utilizzando lo stesso metodo proporzionale, vengono incluse voci separate pari al totale o a totali intermedi delle attività, passività, ricavi e costi della *joint venture*.

In ogni caso, si ripeteranno le stesse operazioni di consolidamento previste nel metodo precedente. L’unica differenza che si presenta, nel caso di eliminazione del valore di una partecipazione consolidata proporzionalmente rispetto al consolidamento integrale, è che da essa non si formano il patrimonio netto e il risultato d’esercizio di pertinenza di terzi.

Infine, l’art. 36 del D. Lgs. n. 127/1991 e il paragrafo 10 dell’OIC 17 definiscono rispettivamente i criteri di valutazione da utilizzare per le partecipazioni non consolidate e i casi in cui deve essere applicato il metodo del costo (quando non è richiesta l’adozione del metodo del patrimonio netto).

Nel primo, si stabilisce che le partecipazioni in imprese collegate³⁴ devono essere valutate con il metodo del patrimonio netto, come previsto dal co.1 n. 4 dell’art. 2426 c.c. A differenza di quanto accade nel bilancio d’esercizio individuale, nel bilancio consolidato la differenza positiva tra il valore calcolato utilizzando questo metodo e il valore iscritto nel bilancio precedente è inserita in un’apposita voce del conto economico.

Nel secondo, invece, vengono elencate alcune fattispecie nelle quali le partecipazioni devono essere valutate tramite il metodo del costo. Di seguito, sono riportati i casi specifici:

- partecipazioni di controllo escluse dal consolidamento per gravi e durature restrizioni nell’esercizio dei diritti della capogruppo;

³³ Percentuale riferita a società quotate in Borsa, come previsto dall’art. 37 del D. Lgs. n. 127/1991.

³⁴ Si intendono quelle imprese soggette a influenza notevole che si presume quando si hanno, nell’assemblea ordinaria, 1/5 dei voti o 1/10 se la società è quotata nei mercati regolamentati, come previsto dall’art. 2359.

- partecipazioni di controllo escluse dal consolidamento per impossibilità d'inclusione con il metodo integrale, a causa dell'irreperibilità di informazioni necessarie;
- partecipazioni non valutabili con il metodo del patrimonio netto, a causa dell'irreperibilità di informazioni necessarie.

Per quanto riguarda le partecipazioni sottoposte a controllo congiunto, il paragrafo 19 dell'OIC 17, stabilisce che possono essere valutate anche con il metodo del patrimonio netto solo se non siano state consolidate con il metodo proporzionale ed è escluso l'utilizzo del metodo del costo.

4. Le novità contabili in tema di consolidato

Nel mese di settembre 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento (UE) n. 1905/2016 del 22 settembre 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 di adozione di alcuni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo per quanto riguarda l'IFRS 10 “Bilancio consolidato”, l'IFRS 12 “Informativa sulle partecipazioni in altre entità” e lo IAS 28 “Partecipazioni in società collegate e joint venture”.

Le modifiche sono volte a precisare i requisiti per la contabilizzazione delle entità d'investimento e a prevedere esenzioni al verificarsi di particolari condizioni. Inoltre, le imprese coinvolte applicano le modifiche, al più tardi, a partire dalla data d'inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2016, o successivamente.

In data 18 dicembre 2014 lo IASB ha pubblicato, con il titolo “*Investment Entities: Applying the Consolidation Exception*”, le modifiche riguardanti i principi contabili internazionali elencati in precedenza, adottato dall'Unione Europea con il Regolamento n. 1703 del 22 settembre 2016.

Tra le modifiche concernenti l'IFRS 10, sono contenuti alcuni riferimenti all'IFRS 9 “Strumenti finanziari” che, al momento, non possono essere applicati in quanto quest’ultimo non è stato ancora omologato dall’Unione Europea.

Di conseguenza, qualsiasi riferimento all'IFRS 9 presente nel regolamento deve essere letto come riferimento allo IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione”.

Nello specifico, gli emendamenti contenuti nella pubblicazione relativa all'IFRS 10 e allo IAS 28 riguardano la contabilizzazione degli interessi in entità di investimento e l'applicazione dell'esenzione per il consolidamento.

In particolare, il contenuto della pubblicazione è incentrato sulle seguenti tematiche:

- la sub-holding applica la generale esenzione dal preparare il bilancio consolidato, prevista dal paragrafo 4 dell'IFRS 10, quando la sua capogruppo o una controllante intermedia redige un bilancio per uso pubblico che sia conforme agli IFRS, in cui le società controllate sono consolidate o sono valutate al fair value rilevato a conto economico in conformità con il presente IFRS. In sostanza, la modifica chiarisce che fin tanto che l’ultima controllante, o una controllante intermedia, predispone il bilancio in base alle disposizioni contenute all’interno dell’IFRS 10, ossia rappresenta una *investment entity* che rileva le proprie partecipazioni nelle controllate al *fair value* invece di consolidarle, l’esenzione dal predisporre il proprio bilancio consolidato opera anche per la controllante intermedia;
- l’entità di investimento deve contabilizzare una controllata che fornisce servizi all’attività di investimento ed alla stessa entità di investimento. In particolare, la modifica chiarisce che un’*investment entity* consolida una controllata solo quando quest’ultima non è essa stessa una *investment entity* e lo scopo della controllata è quello di fornire servizi relativi all’attività di investimento della *investment entity*;
- fornisce chiarimenti su come applicare l'IFRS 12 all’entità di investimento. In questo senso, la modifica prevede che un’*investment entity* che redige il bilancio in cui tutte le sue controllate sono valutate al *fair value trough profit or loss*, deve dare la *disclosure* prevista per le *investment entities* in base all’IFRS 12;

- infine, stabilisce come un’entità, che non sia una *investment entity*, deve contabilizzare le partecipazioni o le *joint-venture* in entità di investimento. Sul punto, la modifica detta che l’entità in questione, pur avendo partecipazioni in collegate o in *joint ventures* che sono *investment entity*, nell’applicare il metodo del patrimonio netto, deve mantenere le valutazioni al *fair value* applicate dalle *investment entities* collegate o joint venture.

Si prevede che tali emendamenti risparmieranno alle entità il costo ed il tempo che, invece, avrebbero dovuto impiegare per svolgere la contabilizzazione del *fair value* applicato dagli associati o dalle joint venture dell’entità di investimento o la preparazione di ulteriori set di bilanci consolidati, pur fornendo agli investitori e agli altri utenti informazioni più di loro pertinenza.

Nel capitolo successivo verrà analizzato il bilancio consolidato al 31/12/2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in modo da analizzare sotto l’aspetto pratico quali saranno gli effetti delle modifiche descritte in precedenza. Inoltre, si cercherà di evidenziare quali sono gli effetti a livello contabile dettati dalla disciplina IAS/IFRS e confrontati con la normativa nazionale.

CAPITOLO III

ANALISI DI UN CASO PRATICO: GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

1. Contenuti e obiettivi

Nel presente capitolo, vengono analizzati i documenti contabili del bilancio consolidato del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, di seguito Gruppo FS Italiane. Si cercherà di evidenziare gli aspetti principali della struttura del bilancio consolidato in relazione all'applicazione dei principi contabili di riferimento, impiegati nella redazione dello stesso. I dati che saranno utilizzati sono inerenti all'anno 2016 e verranno esaminati i documenti obbligatori che rappresentano l'attività svolta dal Gruppo. In particolare, s'illustreranno i documenti obbligatori previsti dalla normativa contabile nazionale e a livello internazionale.

Prima di poter cominciare l'analisi, è necessario delineare le caratteristiche della Società in questione. Innanzitutto, il Gruppo FS Italiane, una delle più grandi realtà industriali del nostro Paese, realizza e gestisce opere e servizi nel trasporto ferroviario. La società holding, Ferrovie dello Stato S.p.A.³⁵, di seguito FS S.p.A., controlla le società operative nei quattro settori della filiera (trasporto, infrastruttura, servizi immobiliari e altri servizi) e svolge prevalentemente attività di natura societaria come, ad esempio, la gestione delle partecipazioni e il controllo azionario, insieme ad attività di tipo industriale. E ancora, grazie al sistema suddiviso in Direzioni Centrali, la

³⁵ FS Italiane è partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze dal 1992.

capogruppo definisce le linee strategiche del gruppo e assicura l'indirizzo e il coordinamento delle politiche industriali delle società operative. In ogni caso, tutte le società mantengono una propria specificità aziendale e un'autonomia gestionale nel perseguitamento dei rispettivi obiettivi di business.


Il Gruppo FS Italiane è il leader nel settore del trasporto passeggeri su ferro con una quota di mercato dell'88% e in quello del trasporto delle merci su ferro con una quota del 7%. Per riportare qualche numero, il Gruppo conta oltre 70mila dipendenti, 8mila treni al giorno, oltre 830 milioni di passeggeri l'anno e 50 milioni di tonnellate di merci all'anno. Inoltre, il network ferroviario è di oltre 16.700 km di rete, di cui circa 1.000 dedicati ai servizi Alta Velocità.

2. Area di consolidamento e partecipazioni del Gruppo

Il bilancio consolidato del Gruppo FS Italiane prevede un'area di consolidamento composta dalla controllante FS S.p.A. e da altre 61 società italiane ed estere, controllate direttamente o indirettamente, a partire dalla data in cui viene acquisito il controllo e sino alla data in cui esso cessa. Queste sono consolidate attraverso l'utilizzo del metodo di consolidamento integrale, seguendo le regole indicate nella Tabella 2 a pagina 52.


L'area di consolidamento del Gruppo è illustrata nelle Figura 18 e 19, di seguito riportate.

Figura 18- Mappa di consolidamento del Gruppo FS Italiane.



Fonte: Bilancio consolidato Gruppo FS Italiane

Figura 19- Mappa di consolidamento Gruppo FS Italiane.



Fonte: Bilancio consolidato Gruppo FS Italiane

Nello specifico, il controllo può essere esercitato sia avendo il possesso azionario diretto, o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili, sia per effetto del diritto a percepire i rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con le stesse, incidendo su tali rendimenti ed esercitando il proprio potere sulla società, anche in totale assenza di rapporti di natura azionaria. Infatti, l'esistenza di potenziali diritti di voto esercitabili alla data di bilancio è considerata ai fini della determinazione del controllo.

Per quel che riguarda l'acquisto di partecipazioni di controllo non totalitarie, la nota esplicativa specifica che l'avviamento è iscritto solo per la parte riconducibile alla Capogruppo. Inoltre, il valore delle partecipazioni di minoranza è determinato in proporzione alle quote di partecipazione detenute dai terzi nelle attività nette identificabili dell'acquisita.

Nel caso in cui l'aggregazione aziendale venisse realizzata in più fasi, al momento dell'acquisizione del controllo le quote partecipative detenute precedentemente sono rideterminate al *fair value* e l'eventuale differenza, positiva o negativa, viene iscritta a conto economico.

Invece, in caso di acquisto di quote di minoranza, dopo l'ottenimento del controllo, la differenza positiva tra costo d'acquisto e valore contabile delle quote di minoranza oggetto dell'acquisizione è portata a riduzione del patrimonio netto riferito al Gruppo.

E ancora, nel caso vengano cedute quote dell'entità in modo da non far perdere il controllo sulla stessa, la differenza tra prezzo incassato e valore contabile delle quote cedute viene rilevata direttamente a incremento del patrimonio netto, senza transitare per il conto economico.

La nota esplicativa stabilisce che le operazioni tra entità sottoposte a controllo comune (“*Business combination under common control*”), fattispecie esclusa dall'ambito di applicazione dell'IFRS 3 e non disciplinata da altri principi contabili IFRS, vengono rilevate tenendo conto di quanto previsto dallo IAS 8, ovvero del concetto di rappresentazione attendibile e fedele dell'operazione e da quanto previsto dall'OPI 1 (orientamenti preliminari di Assirevi in tema di IFRS).

Con riferimento ai bilanci delle società controllate, di quelle sottoposte a controllo congiunto e delle collegate oggetto di consolidamento, essi sono redatti facendo riferimento al 31 dicembre, che coincide con la data di riferimento del Bilancio

consolidato; sono predisposti e approvati dagli organi amministrativi delle singole società; in caso di necessità, sono opportunamente rettificati per uniformarli ai principi contabili applicati dal Gruppo FS Italiane.

Tabella 2- Regole di consolidamento.

Tipologia di voce/operazione	Consolidamento integrale – criteri di contabilizzazione
Attività, passività, oneri e proventi	Assunzione linea per linea, attribuendo ai soci di minoranza, la quota di patrimonio netto e del risultato netto del periodo di loro pertinenza; esse sono evidenziate separatamente nell’ambito del patrimonio netto consolidato e del conto economico consolidato.
Operazioni di aggregazione tra entità non sottoposte a controllo comune per acquisire il controllo di un’entità	Contabilizzate utilizzando il metodo dell’acquisto. Il costo di acquisizione è il <i>fair value</i> alla data di acquisto delle attività trasferite, delle passività assunte e degli strumenti di capitale emessi. Le attività e le passività identificabili, rispettivamente acquisite ed assunte, sono iscritte al relativo valore corrente alla data di acquisizione. La differenza tra il costo di acquisizione e il valore corrente delle attività e passività identificabili acquistate, se positiva, è iscritta tra le attività immateriali come avviamento, ovvero, se negativa, dopo aver riverificato la corretta misurazione dei valori correnti delle suddette attività e passività acquisite e del costo di acquisizione, è contabilizzata direttamente a conto economico, come provento. Nel caso in cui il fair value delle attività e delle passività identificabili acquistate possa essere determinato solo provvisoriamente, l’aggregazione di imprese è rilevata utilizzando tali valori provvisori. Le eventuali rettifiche derivanti dal completamento del processo di valutazione sono rilevate entro dodici mesi a partire dalla data di acquisizione, rideterminando i dati comparativi.
Utili e perdite da operazioni effettuate tra società consolidate integralmente e non ancora realizzati nei confronti di terzi	Eliminati, fatta eccezione per le perdite non realizzate qualora la transazione fornisca evidenza di una riduzione di valore dell’attività trasferita. Sono

	eliminati i reciproci rapporti di debito e credito, i costi e i ricavi, nonché gli oneri e i proventi finanziari.
Acquisizione quote di minoranza in società dove esiste già il controllo	L'eventuale differenza fra il costo di acquisizione e la relativa frazione di patrimonio netto acquisita è contabilizzata a patrimonio netto.

Al contrario di quanto detto per le 61 società controllate, le partecipazioni in *joint venture* ed in imprese collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto. Le Figure 20 e 21 rappresentano le tipologie di partecipazioni indicate in precedenza, suddivise per settore operativo.

Figura 20- Elenco delle *joint venture*.

Settore operativo: Trasporto

Denominazione	Sede legale	Sede operativa	Capitale Sociale	Società Partecipante	% Diritti di voto	% Equity Ratio	Metodo di consolidamento
In Italia							
Terminal Alptransit Srl	Milano	Italia	2.100.000	FS Logistica SpA Soci Terzi	50,00 50,00	50,00	Equity
Trenord Srl	Milano	Italia	76.120.000	Trenitalia SpA Soci Terzi	50,00 50,00	50,00	Equity
All'estero							
Cisalpino SA	Berna (Svizzera)	Svizzera	100.750 (1)	Trenitalia SpA Soci Terzi	50,00 50,00	50,00	Equity
Berchtesgardener Land Bahn GmbH	Freilassing (Germania)	Germania	25.000	Die Länderbahn GmbH DLB	50,00 50,00	25,50	Equity
Kraftverkehr - GMBH - KVG Lüneburg	Lüneburg (Germania)	Germania	25.565	KVG Stade GmbH & Co. KG Verkehrsbetriebe	100,00	13,75	Equity
Kraftverkehr Celle Stadt und Land GmbH	Celle (Germania)	Germania	1.099.278	Osthanover Gmbh Soci Terzi	61,00 39,00	13,98	Equity
KVG Stade GmbH & Co. KG	Stade (Germania)	Germania	4.600.000	Osthanover Gmbh Soci Terzi	60,00 40,00	13,75	Equity
KVG Stade Verwaltungs GmbH	Stade (Germania)	Germania	25.000	Verkehrsbetriebe Osthanover Gmbh Soci Terzi	60,00 40,00	13,75	Equity
ODEG Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft mbH	Parchim (Germania)	Germania	500.000	Eisenbahngesellschaft mbH Soci Terzi	50,00 50,00	25,50	Equity
ODIG Ostdeutsche Instandhaltungsgesellschaft mbH	Eberswalde (Germania)	Germania	250.000	ODEG Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft mbH	100,00	25,50	Equity
Verkehrsbetriebe Osthanover GmbH	Celle (Germania)	Germania	590.542	Osthanoversche Eisenbahnen AG	100,00	22,92	Equity

Settore operativo: Infrastruttura

Denominazione	Sede legale	Sede operativa	Capitale Sociale	Società Partecipante	% Diritti di voto	% Equity Ratio	Metodo di consolidamento
All'estero							
Partenariato Italferr+Altinok	Istanbul	Turchia	1.000 (1)	Italferr SpA Altinok Müşavir Mühendislik Taahüt San. Ve Tic. Ltd. Şti.	50,10 49,90	50,10	Equity
Tunnel Euralpin Lyon Turin - TELT SaS (già Lyon-Turin Ferrovie - LTF Sas)	Le Bourget du Lac (Francia)	Italia - Francia	1.000.000	FS Italiane SpA Soci Terzi	50,00 50,00	50,00	Equity

Fonte: Bilancio consolidato Gruppo FS Italiane

Figura 21- Elenco delle partecipazioni collegate.

Settore operativo: Trasporto

Denominazione	Sede legale	Sede operativa	Capitale Sociale	Società Partecipante	% Diritti di voto	% Equity Ratio	Metodo di consolidamento
In Italia							
Alpe Adria SpA	Trieste	Italia	120.000	Trenitalia SpA Soci Terzi	33,33 66,67	33,33	Equity
City Boat Srl	Firenze	Italia	1.300.000	Busitalia - Sita Nord Srl Soci Terzi	25,00 75,00	25,00	Equity
Eurogateway Srl	Novara	Italia	99.000	Cemat SpA Trenitalia SpA Soci Terzi	37,00 11,00 52,00	30,71	Equity
FNM SpA (già Ferrovie Nord Milano SpA)	Milano	Italia	230.000.000	Fs Italiane SpA Soci Terzi	14,74 85,26	14,74	Equity
La Spezia Shunting Railways SpA	La Spezia	Italia	1.000.000	Serfer Srl Trenitalia SpA Soci Terzi	15,50 4,50 80,00	20,00	Equity
Li-Nea SpA	Scandicci (Firenze)	Italia	2.340.000	Ataf Gestioni Srl Soci Terzi	34,00 66,00	23,80	Equity
Pol Rail Srl	Roma	Italia	2.000.000	Trenitalia SpA Soci Terzi	50,00 50,00	50,00	Equity
Quadrante Europa Terminal Gate SpA	Verona	Italia	16.876.000	Rete Ferrovie Italiana - RFI SpA Soci Terzi	50,00 50,00	50,00	Equity
Terminal Tremestieri Srl	Messina	Italia	900.000	Bluferries Srl Soci Terzi	33,33 66,67	33,33	Equity

Settore operativo: Infrastruttura

Denominazione	Sede legale	Sede operativa	Capitale Sociale	Società Partecipante	% Diritti di voto	% Equity Ratio	Metodo di consolidamento
In Italia							
Galleria di base del Brennero – Brenner Basistunnel BBT SE	Bolzano	Italia - Austria	10.240.000	Tunnel Ferroviario del Brennero SpA Soci Terzi	50,00 50,00	43,58	Equity

Settore operativo: Altri servizi

Denominazione	Sede legale	Sede operativa	Capitale Sociale	Società Partecipante	% Diritti di voto	% Equity Ratio	Metodo di consolidamento
In Italia							
Italiacamp Srl	Roma	Italia	114.500	Fs Italiane SpA Soci Terzi	20,00 80,00	20,00	Equity

All'estero								
Cesar Information Services - CIS Srl	Bruxelles (Belgio)	Belgio	100.000	Cemat SpA Soci Terzi Kraftverkehr Celle Stadt und Land GmbH Celler	25,10 74,90	13,37		Equity
CeBus GmbH & Co. KG	Celle (Germania)	Germania	25.000	Straßenbahngesellschaft mbH Soci Terzi Kraftverkehr Celle Stadt und Land GmbH Celler	34,50 1 64,50	4,82		Equity
CeBus Verwaltungsgesellschaft mbH	Celle (Germania)	Germania	25.000	Straßenbahngesellschaft mbH Soci Terzi Kraftverkehr Celle Stadt und Land GmbH Celler	34,40 1 64,60	4,81		Equity
Celler Straßenbahngesellschaft mbH	Celle (Germania)	Germania	571.450	Kraftverkehr Celle Stadt und Land GmbH Soci Terzi Verkehrsbetriebe Bils GmbH Soci Terzi	34,70 65,30	4,85		Equity
EVG Euregio - Verkehrsgesellschaft mbH & Co. KG	Münster (Germania)	Germania	60.000	Verkehrsbetriebe Bils GmbH Soci Terzi	33,33 66,66	17,00		Equity
EVG Euregio Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH	Münster (Germania)	Germania	25.500	Verkehrsbetriebe Bils GmbH Soci Terzi	33,33 66,66	17,00		Equity
GVB Gifhorner Verkehrsbetriebe GmbH	Gifhorn (Germania)	Germania	25.000	Verkehrsgesellschaft Landkreis Gifhorn mbH Osthannoversche Eisenbahnen AG	100,00 0,70	5,78		Equity
Hafen Lüneburg GmbH	Lüneburg (Germania)	Germania	1.750.000	UNIKAI Hafenbetrieb Lüneburg GmbH Soci Terzi	29,30 70,00	13,39		Equity
KVB Kraftverkehrsbetriebe GmbH	Isenbüttel (Germania)	Germania	50.000	Verkehrsgesellschaft Landkreis Gifhorn mbH	100,00	5,78		Equity
Logistica SA	Levallois (Francia)	Francia	37.000	Trenitalia SpA Soci Terzi	50,00 50,00	50,00		Equity
Osthannoversche Umschlagsgesellschaft mbH	Wittingen (Germania)	Germania	153.600	Osthannoversche Eisenbahnen AG Soci Terzi	33,33 66,66	14,88		Equity
Verkehrsgesellschaft Landkreis Gifhorn mbH	Gifhorn (Germania)	Germania	25.565	Verkehrsbetriebe Osthannover GmbH Soci Terzi	25,20 74,80	5,78		Equity

Fonte: Bilancio Consolidato Gruppo FS Italiane

Infine, nella Figura 22, sono indicate le altre partecipazioni non consolidate che sono iscritte nelle immobilizzazioni della situazione patrimoniale-finanziaria del Gruppo.

Figura 22- Elenco delle altre partecipazioni non consolidate.

Denominazione	Sede legale	Capitale Sociale	Società Partecipante	% Diritti di voto
Busitalia Campania SpA	Salerno	5.900.000	Busitalia - Sita Nord Srl	100,00
TAV Srl	Roma	50.000	FS Italiane SpA	100,00
Nord Est Terminal - NET SpA in liquidazione	Padova	200.000	RFI SpA	51,00
Servizi Ferroviari Portuali – Ferport Genova Srl in liquidazione	Genova	712.000	Serfer Srl	51,00
Sita SpA in liquidazione	Roma	200.000	FS Italiane SpA	55,00
Trenitalia UK	Londra	100 (1)	Trenitalia SpA	100,00

Fonte: Bilancio consolidato Gruppo FS Italiane

Per quanto riguarda le fattispecie rappresentate nelle figure precedenti, la nota esplicativa stabilisce che gli accordi a controllo congiunto (“*joint arrangement*”) possono essere classificati come *joint operation* o *joint venture*, in relazione ai diritti e

alle obbligazioni contrattuali sottostanti:

- *joint operation*: è un *joint arrangement* nel quale i partecipanti hanno diritti sulle attività e obbligazioni per le passività relative all'accordo. Nel caso specifico, le singole attività e passività e i relativi costi e ricavi vengono rilevati nel bilancio della partecipante sulla base dei diritti e degli obblighi di ciascuna di essi, indipendentemente dall'interessenza detenuta;
- *joint venture*: è un *joint arrangement* nel quale i partecipanti hanno diritti sulle attività nette dell'accordo.

Inoltre, le società collegate sono quelle sulle quali il Gruppo FS Italiane esercita un'influenza notevole, intesa come potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo. Al fine di valutare l'esistenza dell'influenza notevole, si prendono in considerazione anche i diritti di voto potenziali effettivamente esercitabili o convertibili.

A livello contabile, le partecipazioni in *joint venture* e in collegate sono inizialmente iscritte al costo sostenuto per l'acquisto e, successivamente, sono valutate con il metodo del patrimonio netto. Quest'ultimo si articola nelle seguenti operazioni:

- valore contabile delle partecipazioni in *joint venture* e in società collegate: esso è allineato al patrimonio netto delle stesse, rettificato, ove necessario, dall'applicazione dei principi adottati dal Gruppo FS Italiane e comprende l'iscrizione dei maggiori valori attribuiti alle attività e alle passività e dell'eventuale avviamento individuati al momento dell'acquisizione;
- utili o perdite di pertinenza del Gruppo FS Italiane delle società collegate: essi sono contabilizzati dalla data in cui l'influenza notevole ha avuto inizio e fino alla data in cui l'influenza notevole cessa, quelli delle *joint venture* dalla data in cui decorrono i diritti sulle attività nette dell'accordo e fino alla data in cui tali diritti cessano; nel caso in cui, per effetto delle perdite, le società evidenzino un patrimonio netto negativo, il valore di carico della partecipazione è annullato e l'eventuale eccedenza di pertinenza del Gruppo FS Italiane, laddove quest'ultimo si sia impegnato ad adempiere ad obbligazioni legali o implicite dell'impresa partecipata, o comunque a coprirne le perdite, è rilevata in un apposito fondo; le componenti di conto economico complessivo delle società valutate con il

metodo del patrimonio netto sono rilevate nelle specifiche riserve di patrimonio netto;

- utili e perdite non realizzati generati su operazioni poste in essere tra la Capogruppo/società controllate e la partecipata valutata con il metodo del patrimonio netto: essi sono eliminati in funzione del valore della quota di partecipazione del Gruppo FS Italiane nella partecipata stessa; le perdite non realizzate sono eliminate, ad eccezione del caso in cui le stesse siano rappresentative di riduzione di valore.

In ogni caso, la partecipazione in *joint operation* deve riflettersi a livello contabile attraverso la rilevazione delle attività/passività e dei costi/ricavi connessi all'accordo sulla base dei diritti/obblighi spettanti, a prescindere dall'interessenza partecipativa detenuta.

Nella nota esplicativa al bilancio viene riportato il dettaglio delle partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto che includono il valore delle partecipazioni a controllo congiunto e in imprese collegate.

Nella Figura 23, si riporta il dettaglio del valore netto delle partecipazioni al 31 dicembre 2016, con indicazione delle percentuali di possesso e del relativo valore di carico, al netto degli eventuali decimi da versare, comparato con il valore al 31 dicembre 2015.

Figura 23- Valore netto partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto

	Valore netto al 31.12.2016	Quota %	Valore netto al 31.12.2015	Quota %	valori in milioni di euro
Partecipazioni in imprese a controllo congiunto					
Cisalpino SA	3,87	50,00	4,10	50,00	
ODEG Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft mbH	2,80	50,00	3,20	50,00	
Trenord Srl	39,30	50,00	34,08	50,00	
TELT Sas (già LTF Sas)	95,05	50,00	95,05	50,00	
Verkehrsbetriebe Osthannover GmbH*	2,09	57,45	2,05	57,45	
Altre**	9,77		7,83		
Partecipazioni in imprese collegate					
B.B.T. SE SpA	107,41	50,00	87,19	50,00	
Ferrovie Nord Milano SpA	54,22	14,74	51,56	14,74	
Quadrante Europa Terminal Gate SpA	7,34	50,00	7,51	50,00	
Altre**	9,17		8,98		
Totale	331		302		

Fonte: Bilancio consolidato Gruppo FS Italiane

Gli amministratori stabiliscono che gli aumenti di capitale nelle partecipazioni in imprese collegate si riferiscono alla sottoscrizione da parte di TFB S.p.A del capitale sociale della società BBT SE per un valore pari 108 milioni di euro, compensato parzialmente dai contributi in conto impianti riconosciuti dal MEF (Ministero dell'Economia e della Finanza) a RFI S.p.A e relativi al capitolo 7122 per gli investimenti finanziari (per un importo pari a 88 milioni di euro), che sono stati contabilizzati a rettifica del valore della partecipazione stessa. Inoltre, nella nota viene esplicitato che tra le partecipazioni in imprese a controllo congiunto, la società TELT Sas ha effettuato un aumento di capitale sociale pari a 40 milioni interamente compensato dall'incremento dei contributi in conto impianti ricevuti dal MEF per gli investimenti finanziari relativi al capitolo 7122.

3. Gli schemi di bilancio: stato patrimoniale, conto economico

Il bilancio consolidato del Gruppo FS Italiane al 31 dicembre 2016 è redatto nel presupposto della continuità aziendale ed è espresso in milioni di euro, ossia la valuta funzionale del Gruppo e la moneta corrente nelle economie in cui opera principalmente.

A livello contabile, il bilancio consolidato è predisposto sulla base del criterio convenzionale del costo storico, tranne che per la valutazione delle attività e passività finanziarie, ivi inclusi gli strumenti derivati, nei casi in cui è obbligatoria l'applicazione del criterio del *fair value*.

Il primo dei documenti contabili, ossia lo stato patrimoniale (o situazione patrimoniale-finanziaria consolidata), è redatto in modo che le attività e le passività siano classificate secondo il criterio corrente/non corrente, come previsto dalla

normativa internazionale dell'IFRS 10. Di seguito, nella Figura 24, si riporta la situazione patrimoniale-finanziaria del Gruppo, con il dettaglio dei saldi al 31 dicembre 2015.

Figura 24- Situazione patrimoniale-finanziaria del Gruppo FS Italiane.

	Note	31.12.2016	31.12.2015	valori in milioni di euro
Attività				
Immobili, impianti e macchinari	8	44.590	44.692	
Investimenti immobiliari	9	1.565	1.578	
Attività immateriali	10	766	713	
Attività per imposte anticipate	11	183	192	
Partecipazioni (metodo del Patrimonio Netto)	12	331	302	
Attività finanziarie non correnti (inclusi i derivati)	13	2.326	2.788	
Crediti commerciali non correnti	16	8	94	
Altre attività non correnti	14	1.995	1.866	
Totale attività non correnti		51.764	52.225	
Contratti di costruzione	15	53	46	
Rimanenze	15	2.053	1.953	
Crediti commerciali correnti	16	2.337	2.776	
Attività finanziarie correnti (inclusi i derivati)	13	630	607	
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	17	2.337	1.305	
Crediti tributari	18	121	125	
Altre attività correnti	14	3.392	4.069	
Totale attività correnti		10.923	10.881	
Attività possedute per la vendita e gruppi in dismissione				
Totale attività		62.687	63.106	
Patrimonio Netto e passività				
Capitale sociale	19	36.340	36.340	
Riserve	19	10	(96)	
Riserve di valutazione	19	(512)	(533)	
Utili/(Perdite) portati a nuovo	19	1.559	1.388	
Utile/(Perdita) d'esercizio	19	758	448	
Patrimonio Netto del Gruppo	19	38.155	37.547	
Utile/(Perdita) di Terzi	20	14	16	
Capitale e Riserve di Terzi	20	243	273	
Totale Patrimonio Netto di Terzi	20	257	289	
Patrimonio Netto		38.412	37.836	
Passività				
Finanziamenti a medio/lungo termine	21	8.652	8.571	
TFR e altri benefici ai dipendenti	22	1.785	1.799	
Fondi rischi e oneri	23	968	889	
Passività per imposte differite	11	271	293	
Passività finanziarie non correnti (inclusi i derivati)	24	83	112	
Debiti commerciali non correnti	26	15	18	
Altre passività non correnti	25	142	344	
Totale passività non correnti		11.916	12.026	
Finanziamenti a breve termine e quota corrente di finanziamenti a medio/lungo termine	21	3.210	2.572	
Quota a breve dei Fondi rischi e oneri	23	44	30	
Debiti commerciali correnti	26	4.097	3.952	
Debiti per imposte sul reddito	27	4	10	
Passività finanziarie correnti (inclusi i derivati)	24	119	244	
Altre passività correnti	25	4.885	6.436	
Totale passività correnti		12.359	13.244	
Totale passività		24.275	25.270	
Totale Patrimonio Netto e passività		62.687	63.106	

Fonte: Bilancio consolidato Gruppo FS Italiane

La nota esplicativa al bilancio spiega che la voce “Utili/(Perdite) portati a nuovo”

passa da 1.388 milioni di euro ad un valore di 1.559 milioni di euro, dovuto sostanzialmente alle perdite e agli utili riportati a nuovo dalle società consolidate, nonché alle rettifiche di consolidamento emerse negli esercizi precedenti, oltre che agli effetti delle operazioni di scissione parziale della Grandi Stazioni S.p.A. e successiva vendita di Grandi Stazioni Retail S.p.A., e di acquisizione dell'intera partecipazione della società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.

Per quanto riguarda il conto economico consolidato, lo IAS 1 prevede due modalità alternative di rappresentazione:

- classificazione per destinazione³⁶;
- classificazione per natura.

Nel caso specifico, come illustrato nella Figura 25, il conto economico consolidato è redatto utilizzando il secondo metodo.

Figura 25- Conto economico consolidato del Gruppo FS Italiane.

	Note	2016	2015	valori in milioni di euro
Ricavi e proventi				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	28	7.908	7.881	
Altri proventi	29	1.020	704	
Totale ricavi e proventi		8.928	8.585	
Costi operativi				
Costo del personale	30	(3.951)	(3.934)	
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	31	(1.230)	(1.159)	
Costi per servizi	32	(2.421)	(2.386)	
Costi per godimento beni di terzi	33	(183)	(181)	
Altri costi operativi	34	(199)	(165)	
Costi per lavori interni capitalizzati	35	1.349	1.215	
Totale costi operativi		(6.635)	(6.610)	
Ammortamenti	36	(1.306)	(1.228)	
Svalutazioni e perdite/(riprese) di valore	37	(70)	(55)	
Accantonamenti	38	(25)	(48)	
Risultato operativo		892	644	
Proventi e oneri finanziari				
Proventi finanziari	39	62	116	
Oneri finanziari	40	(170)	(231)	
Totale proventi e oneri finanziari		(108)	(115)	
Quota di utile/(perdita) delle partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto	41	14	8	
Risultato prima delle imposte		798	537	
Imposte sul reddito	42	(26)	(73)	
Risultato netto d'esercizio (Gruppo e Terzi)		772	464	
<i>Risultato netto di Gruppo</i>		758	448	
<i>Risultato netto di Terzi</i>		14	16	

Fonte: Bilancio consolidato Gruppo FS Italiane

³⁶ Esso si basa sul criterio che considera la funzione dei costi aziendali nel soggetto che presenta il bilancio.

Il risultato netto al 31 dicembre 2016 pari a 772 milioni di euro (con un incremento del 66,4% rispetto all'esercizio precedente) è riconducibile, come indicato nella relazione finanziaria degli amministratori, alle operazioni di valorizzazione di *asset* concluse nel corso dell'esercizio dal *management*. Nello specifico, si deve inquadrare la citata operazione di cessione di parte del business riferito alla gestione degli spazi commerciali *non core* avvenuto per il tramite della vendita della Grandi Stazioni Retail S.p.A. a terzi, generando una plusvalenza di 365 milioni di euro.

Oltre al conto economico consolidato, il Gruppo predispone il conto economico consolidato complessivo che comprende, oltre al risultato d'esercizio risultante dal primo, le altre variazioni delle voci di patrimonio netto consolidato costituite, in particolare, dagli utili e dalle perdite attuariali sui benefici ai dipendenti, dalla variazione del *fair value* degli strumenti finanziari di copertura e dagli utili e dalle perdite derivanti dalla conversione dei bilanci delle società estere. Nella Figura 26, è riportato il dettaglio del conto economico complessivo del Gruppo.

Figura 26- Conto economico consolidato complessivo del Gruppo FS Italiane.

	Note	2016	2015	valori in milioni di euro
Risultato netto d'esercizio (Gruppo e Terzi)		772	464	
Altre componenti di Conto Economico complessivo consolidato				
Componenti che non saranno riclassificati successivamente nell'utile/(perdita) del periodo, al netto dell'effetto fiscale:				
Utili/(perdite) relativi a benefici attuariali	19	(29)	72	
di cui Gruppo				
di cui Terzi				
Riclassifiche delle altre componenti del conto economico complessivo nel conto economico dell'esercizio	19	21	24	
Componenti che saranno o potrebbero essere riclassificati successivamente nell'utile/(perdita) del periodo, al netto dell'effetto fiscale:				
Quota efficace delle variazioni di <i>fair value</i> della copertura dei flussi finanziari	19	28	56	
di cui Gruppo				
di cui Terzi				
Differenze di cambio	19	2	1	
Totale altre componenti di conto economico complessivo dell'esercizio, al netto degli effetti fiscali		19	153	
Utile/(perdita) complessivo dell'esercizio (Gruppo e Terzi)		791	617	
<i>Totale conto economico complessivo attribuibile a:</i>				
Soci della controllante		775	600	
Partecipazioni dei terzi		16	17	

Fonte: Bilancio consolidato Gruppo FS Italiane

3.1 Il rendiconto finanziario consolidato

Un altro documento contabile obbligatorio è il rendiconto finanziario. Esso rappresenta i flussi finanziari generati e assorbiti dal Gruppo e fornisce agli utilizzatori una serie di elementi necessari al fine di valutare la capacità del Gruppo di creare e utilizzare risorse finanziarie.

Come previsto dallo IAS 7, il rendiconto finanziario deve essere strutturato in modo da evidenziare le variazioni di liquidità, suddividendole in tre aree gestionali:

- attività di investimento: sono caratterizzate dall’acquisizione e dalla cessione di attività a lungo termine e da investimenti che non rappresentino disponibilità liquide;
- attività di finanziamento: sono le variazioni degli strumenti di patrimonio netto e dei debiti finanziari;
- attività operative: sono, in generale, le principali attività che generano i ricavi e tutte quelle non assimilabili a quelle dei punti precedenti.

Le società, per presentare i flussi finanziari generati dalle attività operative, possono utilizzare due metodi:

- metodo diretto: è caratterizzato da flussi lordi in entrata ed in uscita, suddivisi in base al criterio funzionale;
- metodo indiretto: i flussi vengono determinati rettificando l’utile o la perdita netta dell’esercizio per tener conto di transazioni non operative e non finanziarie³⁷ e delle variazioni del capitale circolante.

Il Gruppo FS Italiane utilizza il metodo indiretto per il suo rendiconto finanziario consolidato, come rappresentato nella Figura 27, di seguito riportata.

³⁷ All’interno di tale fattispecie sono comprese le svalutazioni per perdita di valore e i relativi ripristini, gli ammortamenti, gli utili e le perdite da valutazione al *fair value* e gli accantonamenti a fondi rischi.

Figura 27- Rendiconto finanziario consolidato del Gruppo FS Italiane

	valori in milioni di euro	
	2016	2015
Utile/(perdita) di esercizio	772	464
Ammortamenti	1.306	1.228
Utile/berd.delle partecip. contabilizzate con il metodo del PN	(14)	(8)
Accantonamenti e svalutazioni	116	267
(Plusvalenze)/Minusvalenze da alienazione	(36)	(52)
Variazione delle rimanenze	(54)	18
Variazione dei crediti commerciali	631	(368)
Variazione dei debiti commerciali	(175)	317
Variazioni imposte correnti e differite	(4)	15
Variazione delle altre passività	(1.826)	(1.139)
Variazione delle altre attività	896	1.005
Utilizzi fondi rischi e oneri	(121)	(153)
Pagamento benefici ai dipendenti	(95)	(126)
Flusso di cassa netto generato/(assorbito) da attività operativa	1.395	1.468
Investimenti in Immobili, impianti e macchinari	(5.599)	(5.203)
Investimenti immobiliari	(12)	(5)
Investimenti in Attività immateriali	(135)	(167)
Investimenti in partecipazioni	(154)	(144)
Investimenti al lordo dei contributi	(5.899)	(5.519)
Contributi-Immobili, impianti e macchinari	4.280	2.884
Contributi-Investimenti immobiliari	6	161
Contributi-Attività immateriali	128	133
Contributi-Partecipazioni	4.414	3.178
Disinvestimenti in Immobili, impianti e macchinari	291	432
Disinvestimenti in Investimenti immobiliari	11	1
Disinvestimenti in Attività immateriali	2	30
Disinvestimenti in partecipazioni ed utili	4	30
Disinvestimenti	308	463
Flusso di cassa netto generato/(assorbito) da attività di investimento	(1.177)	(1.878)
Erogazione e rimborso di finanziamenti a medio\lungo termine	(596)	(426)
Erogazione e rimborso di finanziamenti a breve termine	1.098	457
Variazione delle attività finanziarie	445	468
Variazione delle passività finanziarie	(107)	12
Dividendi	(46)	(104)
Variazioni patrimonio netto	20	(104)
Flusso di cassa netto generato/(assorbito) da attività finanziaria	815	407
Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) nel periodo	1.032	(3)
Disponibilità liquide a inizio periodo	1.305	1.308
Disponibilità liquide a fine periodo	2.337	1.305

Fonte: Bilancio consolidato Gruppo FS Italiane

3.2 Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto

Infine, il Gruppo predispone il prospetto delle variazioni di patrimonio netto. Esso contiene tutte le variazioni del patrimonio netto e le variazioni di quest'ultimo diverse da quelle derivanti da operazioni in conto capitale effettuate con i soci.

Lo IAS 1 disciplina il contenuto obbligatorio di tale prospetto. Nello specifico, esso contiene:

- il totale del conto economico dell'esercizio (sia dell'esercizio 2015, dia del 2016), indicando separatamente gli importi attribuibili alla controllante e quelli relativi ai soci di minoranza;
- per ogni voce del patrimonio netto, deve rappresentare gli effetti dell'applicazione retroattiva o della rideterminazione retroattiva in base alle disposizioni dettate dallo IAS 8;
- una riconciliazione tra il valore contabile all'inizio dell'esercizio e quello alla fine, sempre per ciascuna voce di patrimonio netto, indicando distintamente i cambiamenti dovuti a:
 - l'utile o perdita dell'esercizio;
 - ogni voce del prospetto relativo alle altri componenti di conto economico consolidato complessivo;
 - operazioni con i soci, indicando i contributi versati da questi ultimi e le distribuzioni agli stessi; inoltre, devono essere indicate separatamente le variazioni nell'interessenza partecipativa in controllate che non determinano la perdita del controllo.

Per quanto riguarda i dividendi rilevati nell'esercizio come distribuzioni ai soci, il relativo importo può essere inserito sia nelle note, sia nel documento in questione.

La Figura 28, di seguito riportata, rappresenta il prospetto delle variazioni del patrimonio netto del Gruppo, all'interno del quale si possono osservare le opportune classificazioni operate seguendo la normativa dettata dallo IAS 1.

Figura 28- Prospetto delle variazioni di patrimonio netto del Gruppo FS Italiane

Patrimonio Netto														
	Riserve													
	Riserve					Riserve di valutazione								
	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva straordinaria	Riserve diverse	Riserva di conversione bilanci in valuta estera	Riserva per var. FV su derivati - Cash Flow Hedge	Riserva per Utili/(perdite) attuariali per benefici a dipendenti	Riserva per var. FV su attività finanziarie- APS	Totale Riserve	Utili/(perdite) portati a nuovo	Utile/(perdita) d'esercizio	Patrimonio Netto di Gruppo	Patrimonio Netto di Terzi	Totale Patrimonio Netto
Saldo al 1 gennaio 2015	38.790	25	28	255	3	(291)	(395)	(375)	(1.661)	292	37.046	272	37.318	
Aumento di capitale (riduzione di capitale)	(2.450)	(25)	(28)	(255)				2	(306)	2.755		9	9	
Distribuzione dividendi												(8)	(8)	
Destinazione del risultato netto dell'esercizio precedente									292	(292)				
Variazione area di consolidamento												1	1	
Altri movimenti					(100)				(100)	1		(99)	(2)	(101)
Utile/(Perdita) complessivo rilevato						1	79	72	152	448	600	17	617	
di cui:														
Utile/(Perdita) d'esercizio										448	448	16	464	
Utile/(Perdite) rilevati direttamente a Patrimonio Netto						1	79	72	152		152	1	153	
Saldo al 31 dicembre 2015	36.340		(100)		4	(212)	(321)	(629)	1.388	448	37.547	289	37.836	
Aumento di capitale (riduzione di capitale)												20	20	
Distribuzione dividendi										(31)	(31)	(15)	(46)	
Destinazione del risultato netto dell'esercizio precedente		7			100				107	310	(417)			
Variazione area di consolidamento							3		3	(142)		(139)	(46)	(185)
Altri movimenti									3		3	(7)	(4)	
Utile/(Perdita) complessivo rilevato						(1)	47	(29)	17	758	775	16	791	
di cui:										758	758	14	772	
Utile/(Perdita) d'esercizio												17	2	
Utile/(Perdite) rilevati direttamente a Patrimonio Netto						(1)	47	(29)	17		17	2	19	
Saldo al 31 dicembre 2016	36.340	7			3	(162)	(350)	(502)	1.559	758	38.155	257	38.412	

Fonte: Bilancio consolidato Gruppo FS Italiane

4. Applicazione delle modifiche dovute agli emendamenti emanati dallo IASB

Come si è visto nel capitolo precedente, il 18 dicembre 2014 lo IASB ha pubblicato *“Investment Entities: Applying the Consolidation Exception” (Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 28)*. Nello specifico, tal emendamento è stato realizzato al fine di precisare i requisiti per la contabilizzazione delle entità d’investimento e volto a prevedere esenzioni in situazioni particolari. Le modifiche in questione vengono applicate nei bilanci a partire dal 1° gennaio 2016. Per quanto riguarda la loro implementazione nel bilancio consolidato del Gruppo FS Italiane, l’applicazione degli emendamenti non ha comportato, per la natura degli stessi e/o per l’ambito di applicazione, effetti significativi sul presente bilancio consolidato.

Inoltre, l’11 settembre 2014 lo IASB ha pubblicato *“Sales or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture (Amendments to IFRS 10 and IAS 28)”*, con lo scopo di risolvere un conflitto tra lo IAS 28 e l’IFRS 10. In base alle disposizioni dello IAS 28, l’utile o la perdita risultante dalla cessione o conferimento di un *non-monetary asset* ad una *joint venture* o collegata in cambio di una quota nel capitale di quest’ultima è limitata alla quota detenuta dagli altri investitori estranei alla transazione. Dall’altra, invece, l’IFRS 10 prevede la rilevazione dell’intero utile o perdita nel caso di perdita del controllo, anche se l’entità continui a detenere una quota non di controllo nella società, includendo in tale fattispecie anche la cessione o conferimento di una società controllata ad una *joint venture* o collegata.

Nella sostanza, le modifiche introdotte prevedono che in una cessione/conferimento di *asset*, o società controllata, a una *joint venture* o collegata, la misura dell’utile o della perdita da rilevare nel bilancio della cedente/conferente dipenda dal fatto che gli *asset* o la società controllata ceduti/conferiti costituiscano o meno un *business*, come definito dal principio IFRS 3. Nel caso in cui si verifichi tale fattispecie, l’entità deve rilevare l’utile o la perdita sull’intera quota in precedenza detenuta; in caso contrario, invece, deve rilevare la quota di utile o perdita relativa alla quota ancora detenuta dall’entità che deve essere eliminata.

L’entrata in vigore di tali modifiche, come precisato dallo IASB nel dicembre 2015, è differita a tempo indeterminato.

Come affermato nella nota esplicativa, le modifiche apportate dallo IASB non hanno influito sulle modalità di redazione del bilancio consolidato del Gruppo.

CONCLUSIONI

In questo elaborato sono stati affrontati numerosi aspetti riguardanti la disciplina relativa al bilancio consolidato dal punto di vista internazionale e da quello nazionale. Si è visto come il processo di armonizzazione contabile, partito alla fine del secolo scorso, avesse lo scopo di uniformare le normative in tema di redazione dei bilanci, in modo da creare un’informatica completa e comprensibile per tutti i potenziali investitori.

Si è trattato degli organismi coinvolti nell’emanazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS e di quelli nazionali, al fine di cogliere gli aspetti che accomunano o differenziano le due fattispecie. Nello specifico, si è potuto notare come la struttura del bilancio consolidato contenuta nell’IFRS 10 (che rimanda allo IAS 1 per quanto riguarda la predisposizione dei documenti contabili obbligatori) sia sostanzialmente similare a quella disciplinata dall’OIC 17 e dal D. Lgs. n. 127/1991.

Al contrario, invece, si è constatato che l’ambito di applicazione del bilancio consolidato nel sistema internazionale differisce da quello nazionale. Questa differenza, che si riflette inevitabilmente nelle definizioni che si riferiscono al controllo, all’area di consolidamento e all’obbligo di presentazione, è dovuta al fatto che la normativa italiana è molto più articolata e legata ai contenuti imposti dal legislatore. L’OIC, nell’ultimo decennio, ha sviluppato e applicato una serie di aggiornamenti agli *standard* nazionali con lo scopo di poter ridurre la distanza da quelli internazionali.

Infine, si è analizzato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 del Gruppo FS Italiane. Attraverso l’utilizzo degli schemi contabili e la lettura della nota esplicativa al bilancio, si è potuto osservare come vengano poste in essere le tecniche di consolidamento in base alle disposizioni degli *standard* internazionali. Inoltre, si è constatato che gli emendamenti emanati dallo IASB, riguardanti alcune novità in tema di presentazione e rilevazione contabile di determinate voci, non siano stati applicati nel bilancio del Gruppo, in quanto il loro utilizzo non avrebbe influito sul risultato finale.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., “Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS”, quarta edizione, Giappichelli Editore, Torino, 2016.
- AA.VV., “I principi contabili internazionali: caratteristiche, struttura, contenuto”, Giappichelli Editore, Torino, 2015.
- AA.VV., “Economia dei gruppi e bilancio consolidato”, terza edizione, Giappichelli Editore, Torino, 2010.
- AA.VV., “Financial Accounting. Rilevazioni per il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato”, McGraw-Hill, Milano, 2011.
- AA.VV., “Aree di criticità nell'applicazione di alcuni principi contabili internazionali”, prima edizione, Franco Angeli, Milano, 2008.
- Azzali, Stefano, “Bilancio consolidato”, Giappichelli Editore, Torino, 2007.
- Fornaciari, Luca, “Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia”, Giappichelli Editore, Torino, 2011.
- Gardini, Silvia, “Il bilancio secondo i principi contabili nazionali e internazionali”, Giuffrè Editore, 2010.
- Lai, A., “Gruppi aziendali e bilancio consolidato”, Il Sole 24 Ore, Milano, 2005.
- Lenoci, Francesco – Rocca, Enzo, “Bilancio consolidato”, terza edizione, Ipsoa, 2017.
- Migliaccio, Guido, “Verso nuovi schemi di bilancio: evoluzione e prospettive di forme e strutture del bilancio d'esercizio”, Franco Angeli, Milano, 2007.
- Montrone, Alessandro, “Il bilancio di gruppo tra normativa nazionale e principi contabili internazionali”, Franco Angeli, Milano, 2005.
- Pedriali, Franco, “Analisi finanziaria e valutazione aziendale”, Hoepli, Milano 2006.
- Pisano, Pietro – Busso, Donatella – Rizzato, Fabio, “Il bilancio consolidato”, seconda edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2013.
- Quagli, Alberto, “Bilancio d'esercizio e principi contabili”, sesta edizione, Giappichelli Editore, 2013.
- Rinaldi, Luigi, “Il bilancio consolidato”, Il Sole 24 Ore, Milano, 2011.
- Tartagli Polcini, Paolo, “Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS”, Giappichelli Editore, 2013.
- Teodori, Claudio, “Il bilancio consolidato. La metodologia di costruzione e il profilo informativo”, seconda edizione, Giuffrè Editore, 2012.

Abstract

Il presente elaborato ha come oggetto la disciplina internazionale e nazionale in tema di bilanci consolidati. Lo scopo è quello di illustrare, anche attraverso l'utilizzo di un caso concreto, come il processo di armonizzazione abbia avvicinato la normativa italiana a quella dettata dagli *standard* internazionali.

Nel primo capitolo, vengono analizzate le ragioni che hanno dato vita al processo di armonizzazione a livello contabile, indicando le tappe fondamentali di quest'ultimo. Infatti, per le aziende di qualsiasi tipologia e grandezza è sorta la necessità di avere strumenti d'informazione che possano esprimere, in maniera adeguata, le caratteristiche rilevanti dell'impresa e, in sostanza, il solo bilancio ordinario d'esercizio non è più in grado di soddisfare a pieno le pretese informative dei vari stakeholders, ciascuno differente per aspettative e scopi decisionali. Di conseguenza, si è creato un sistema di canoni e procedure tecniche volte a standardizzare la realizzazione dei bilanci. Nel giugno del 1973, su iniziativa degli *standard setting bodies* di 10 paesi (Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Olanda, Messico, Regno Unito, Stati Uniti e Irlanda), l'emanazione di norme contabili di generale accettazione a livello professionale diventa un'attività internazionale e, tramite un accordo concluso tra i Paesi elencati precedentemente, viene creato lo IASC (*International Accounting Standards Committee*). Nel 2001, attraverso l'avviamento di un processo di riorganizzazione interna dello IASC, che diventa IASB a partire dallo stesso anno, viene creata un'organizzazione *no profit* e indipendente, la IASC *Foundation*, che dal 2010 assume la nuova denominazione IFRS *Foundation*. Tale organizzazione è composta dai seguenti organi: lo IASB, l'IFRS *Advisory Council*, l'IFRIC (*International Financial Reporting Interpretations Committee*), l'ASAF (*Accounting Standards Advisory Forum*) e dai *Working Groups*; infine, il *Monitoring Board* svolge una funzione di controllo sull'operato dei 22 *Trustees* dell'IFRS *Foundation*.

Il primo atto di armonizzazione contabile in Europa si è verificato con l'emanazione, da parte della Comunità Economica Europea (CEE), della IV e VII direttiva, riguardanti rispettivamente i conti annuali e quelli consolidati delle società europee. Esse hanno reso possibile il miglioramento qualitativo delle norme contabili e hanno garantito una maggiore comparabilità dei conti, agevolando in tal modo le attività transfrontaliere. Inoltre, le stesse hanno permesso il mutuo riconoscimento dei conti ai

fini della quotazione dei titoli nelle Borse di tutta l'Unione.

Le già citate esigenze di creare un unico insieme di principi contabili internazionali portano a due fondamentali interventi comunitari: la Comunicazione n. 508/95, che si propone di effettuare un test di comparabilità tra i principi contabili internazionali (elaborati dallo IASB) e le direttive contabili europee, per verificare la possibilità di far redigere i bilanci delle grandi imprese secondo i primi, invece che utilizzare le normative nazionali; la Comunicazione n. 359/2000, che indica i due step importanti da completare per raggiungere l'obiettivo dell'armonizzazione contabile:

- entro il 2000, presentazione di una proposta alla totalità delle società quotate dell'UE per obbligarle a redigere, entro il 2005, il bilancio secondo gli IAS;
- entro il 2001, modernizzazione delle direttive contabili, in modo che possano continuare a rappresentare la base dell'informativa finanziaria per le società di capitali.

Per perseguire il primo dei due obiettivi riguardanti la standardizzazione contabile, lo strumento legislativo utilizzato è stato quello del Regolamento Europeo, in quanto diventa immediatamente legge nei singoli stati dell'Unione Europea, senza che i singoli Stati dell'Unione effettuino atti legislativi nazionali per recepirlo.

Di conseguenza, l'applicazione dei principi contabili internazionali ai bilanci consolidati di tutte le società quotate dell'Unione Europea è stata prevista con Regolamento CE n. 1606/2002, la cosiddetta *IAS Regulation*, che prevede un processo d'introduzione dei principi contabili internazionali tra le leggi europee secondo un sistema di omologazione. Esso impone, a decorrere dal 1° gennaio 2005, alle società soggette al diritto di uno Stato Membro ed i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un qualsiasi Stato Membro, di redigere i bilanci consolidati utilizzando gli IAS/IFRS. E ancora, all'art. 5, consente anche un'adozione opzionale dei principi per le società non quotate che redigono il bilancio consolidato, nonché per la redazione del bilancio individuale. Per quanto riguarda, invece, la procedura di omologazione di un principio contabile, affinché divenga legge europea, denominata "*Endorsement Mechanism*", è caratterizzata dalla presenza di tre comitati costituiti *ad hoc*. Essi sono:

- l'ARC (*Accounting Regulatory Committee*), ovvero il Comitato di regolamentazione contabile: è un organismo di natura politica; si compone di rappresentanti dei 28 Paesi Membri europei ed è presieduto da un rappresentante

della Commissione europea; è stato costituito con lo scopo di preservare la trasparenza e la responsabilità verso il Consiglio e il Parlamento europeo;

- l'EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*): è un organismo tecnico introdotto nel 2001 ed è composto dai principali rappresentanti delle imprese, degli ordini professionali, delle autorità di vigilanza e di tutti gli altri soggetti interessati ai dati di bilancio. Inoltre, esso collabora attivamente con lo IASB, coadiuva la Commissione europea nella modifica delle direttive comunitarie che non sono conformi agli IAS/IFRS e fornisce un supporto tecnico per stabilire, o meno, l'applicabilità di un IFRS o di una sua interpretazione.
- il SARG (*Standards Advisory Review Group*): è un organismo tecnico che valuta la comparabilità, tra gli IFRS e le direttive comunitarie in tema di bilancio e recepisce i principi contabili internazionali e le loro interpretazioni; in sostanza, deve constatare l'obiettività e la neutralità dell'EFRAG;

Il meccanismo di omologazione, che fornisce valenza giuridica ai principi contabili internazionali negli ordinamenti degli Stati Membri, avviene nei seguenti passaggi:

- l'EFRAG, dopo aver valutato la sussistenza dei criteri tecnici per l'adozione, sintetizza l'esito del suo lavoro in un giudizio e lo trasmette alla Commissione europea;
- a questo punto, la Commissione europea, in base al giudizio espresso precedentemente dall'EFRAG e, in particolare, se positivo, predisponde una bozza al fine dell'omologazione del principio;
- di conseguenza, l'ARC vota la bozza che, per essere approvata, richiede una maggioranza qualificata;
- infine, ottenuto il benestare dell'ARC, la Commissione Europea concede 60 giorni di tempo al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione Europea per, eventualmente, contestare l'approvazione del regolamento europeo. A questo punto, con l'approvazione diretta della bozza o, in alternativa, senza che vengano formulate opposizioni entro tre mesi, il processo di omologazione si conclude con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale europea, momento in cui il regolamento diventa immediatamente legge nei Paesi Membri dell'Unione

Europea.

Il procedimento così descritto, evidenzia che solo un principio contabile internazionale emanato dallo IASB e omologato con apposito regolamento europeo possa essere applicato dalle imprese europee nella redazione dei bilanci consolidati. Al contrario, se uno standard è stato emesso dallo IASB ma non è stato ancora omologato dall'Unione Europea, non può essere applicato da un'impresa quotata in Europa, a meno che non si dimostri che tale nuovo principio non sia in contrasto con i principi contabili internazionali già omologati. Nel caso specifico, può essere concessa l'applicazione anticipata del principio in quanto è considerata al pari di un chiarimento o di un'interpretazione che poteva già essere applicata nel contesto del set di regole contabili in vigore.

Solitamente, la durata complessiva del processo di omologazione, nel caso non emergano particolari problematiche, è stimata in sette/otto mesi.

Dunque, sul fronte internazionale la scelta, almeno quella europea, è stata quella della standardizzazione tramite l'utilizzo del Regolamento Comunitario; al contrario, sul mercato interno, l'impostazione è quella dell'armonizzazione, perseguita attraverso l'emanazione di direttive europee, che prevedono il recepimento da parte degli ordinamenti degli Stati Membri, prima di essere convertiti in legge.

Le direttive contabili (IV e VII), come previsto dal secondo punto della Comunicazione 359/2000, hanno subito un processo di modernizzazione nel tempo attraverso i seguenti atti: la Direttiva n. 65 del 27 settembre 2001 che ha lo scopo di introdurre l'utilizzo del criterio del *fair value*, in sostituzione del criterio del costo storico, in merito alla valutazione delle attività e delle passività finanziarie, con riguardo, solamente, a quelle detenute a scopo di negoziazione e a quelle disponibili per la vendita, come previsto dagli IFRS; la Direttiva n. 51 del 18 giugno 2003 che si propone di rendere compatibile gli IAS/IFRS e la normativa europea e, al tempo stesso, cerca di eliminare le discordanze tra quest'ultime.

I singoli principi IAS/IFRS sono racchiusi all'interno del *Conceptual Framework for Financial Reporting*, contenente gli obiettivi del bilancio e le regole di ordine generale per la sua predisposizione.

Infine, per quanto riguarda il sistema italiano, si è visto come si è venuta a creare una particolare distinzione tra soggetti che, per obbligo o facoltà, hanno adottato i

principi contabili internazionali, applicando l'art. 5 del Regolamento CE 1606/2000, e soggetti che hanno continuato a redigere il bilancio d'esercizio secondo le disposizioni del codice civile, recependo le direttive contabili 65/01 e 51/03. Con riferimento all'applicazione del regolamento comunitario, in Italia è stato recepito tramite il decreto legislativo n. 38 del 2005 che precisa quali tipologie societarie del nostro Paese sono obbligate o, hanno facoltà, di applicare gli IFRS nella redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato a partire dal 2005, che rappresenta il primo anno in cui i principi contabili internazionali sono adottati a livello europeo.

Nello specifico, ai sensi del decreto n. 38/2005, sono tenute alla redazione del bilancio consolidato in base ai principi contabili internazionali omologati nell'Unione Europea:

- le società con strumenti finanziari quotati o diffusi tra il pubblico;
- le banche e le società che svolgono attività di mediazione finanziaria sottoposte a vigilanza, come le società di intermediazione mobiliare (SIM) , le società di gestione del risparmio (SGR), le società finanziarie, etc.;
- per quel che riguarda il settore assicurativo, gli IAS/IFRS sono obbligatori per la redazione del bilancio consolidato di tutte le società, sia per le quotate, sia per le non quotate; inoltre, sono obbligatori per la stesura del bilancio d'esercizio per tutte le società che non redigono il bilancio consolidato.

In tutti gli altri casi non menzionati dal presente decreto, le società redigono il bilancio in base alle norme del Codice civile integrate e interpretate dai principi contabili nazionali emanati dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità).

Nello specifico, le disposizioni del Codice civile di riferimento sono contenute nel blocco di articoli che vanno dal 2423 al 2427-bis riguardanti le società che superano i limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata; l'articolo 2435-bis, invece, disciplina le norme semplificatorie per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Inoltre, il decreto n. 139 del 2015 ha introdotto ulteriori semplificazioni alla normativa; in particolare, per quel che riguarda le imprese di più piccole dimensioni, è stata introdotta la nuova categoria delle micro-imprese, disciplinata dall'articolo 2435-ter.

Le norme di carattere generale stabilite dal Codice civile sono integrate e

interpretate dall’OIC. La legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, riconosce il ruolo e le funzioni dell’OIC che rappresenta lo *standard setter* nazionale costituito nel novembre del 2001, nella veste giuridica di una fondazione di diritto privato, e svolge le seguenti funzioni:

- emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice civile;
- fornisce supporto all’attività del Parlamento e degli organi governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
- partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con lo IASB, con l’EFRAG e con gli organismi contabili di altri paesi.

La composizione del governo dell’OIC è suddivisa tra i seguenti organi: il Collegio dei Fondatori composto dagli Enti, dalle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che contribuiscono al patrimonio e al fondo di gestione della Fondazione nelle forme e nelle misure determinate dal Collegio stesso; il Consiglio di Sorveglianza che svolge la funzione generale di indirizzo e di controllo dell’attività dell’organismo; il Consiglio di Gestione che è l’organo deputato allo svolgimento dell’attività tecnica e gestoria della Fondazione; infine, il Collegio dei Revisori dei Conti che vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l’osservanza dei principi di redazione del bilancio. Infine, partecipano alle riunioni tecniche dell’OIC, in qualità di osservatori, le istituzioni pubbliche di vigilanza o competenti nell’elaborazione di schemi e principi contabili (Ministero dell’Economia, Ministero della Giustizia, Agenzia delle Entrate, Banca d’Italia, Consob e Isvap).

I principi contabili emanati dall’OIC sono considerati di generale accettazione in quanto, non solo tutte le parti interessate alla materia contabile, tra cui imprese, dottori commercialisti, revisori contabili, accademici e analisti finanziari, partecipano attivamente al processo di approvazione degli standard contabili.

Nel secondo capitolo, vengono descritte nel dettaglio le tre teorie di consolidamento presenti a livello internazionale. Per quanto riguarda la prima, ossia la

teoria della proprietà, si tratta di un'operazione di consolidamento di tipo proporzionale in quanto all'interno del bilancio consolidato devo essere inseriti valori di gruppo proporzionali alla percentuale di appartenenza alla capogruppo, escludendo la parte rimanente. In tale impostazione, i risultati lordi sulle transazioni avvenute tra società appartenenti al gruppo possono essere realizzati tramite economie esterne al gruppo e sono rilevati contabilmente nel bilancio consolidato del gruppo solo per la parte effettivamente conseguita da, o nei confronti di, soci di minoranza. E ancora, come diretta conseguenza dell'applicazione del metodo proporzionale, viene iscritto solo ciò che appartiene direttamente o indirettamente alla capogruppo, restando escluso tutto ciò facente capo ai soci di minoranza. Pertanto, il patrimonio netto iscritto all'interno del bilancio consolidato si riferisce esclusivamente al patrimonio netto del gruppo appartenente direttamente o indirettamente alla capogruppo.

Secondo l'impostazione teorica della teoria dell'entità, il gruppo assume importanza come fenomeno economico unitario, prescindendo totalmente dalla struttura della proprietà. Infatti, il bilancio consolidato è lo strumento attraverso cui rappresentare la situazione economica del gruppo, senza privilegiare alcuna posizione soggettiva. Di conseguenza, a differenza di quanto detto per la teoria precedente, non vi è alcuna necessità di distinguere tra quote appartenenti al socio di maggioranza e quelle facenti capo a soci di minoranza. Al fine di costruire il bilancio consolidato, si utilizza il metodo del consolidamento integrale che prevede la totale iscrizione dei valori che si formano all'interno della società-gruppo, senza dover distinguere tra quelli di appartenenza alla capogruppo e quelli che fanno capo ai soci di minoranza.

Infine, la teoria della capogruppo è collocata in una posizione intermedia rispetto alle due precedenti. Infatti, essa identifica il gruppo come entità unitaria super-aziendale e, allo stesso tempo, riconosce il diverso ruolo esplicato dai soggetti cui fa capo, ovvero la capogruppo maggioranza ed i soci di minoranza. Si può affermare che è una visione che tende a utilizzare le caratteristiche positive delle teorie menzionate in precedenza.

Dopo aver illustrato le teorie di consolidamento, si è visto come il consolidamento venga effettuato utilizzando supporti elettronici, al fine di agevolare il raccordo tra i dati dei bilanci delle imprese che andranno a far parte del consolidato e il bilancio del gruppo. In particolare, si possono utilizzare programmi di contabilità specifici per la redazione del bilancio consolidato o fogli elettronici di consolidamento personalizzati

dall’utente. I primi favoriscono l’inserimento dei dati base come, ad esempio, la mappa del gruppo, i bilanci delle società incluse nel consolidamento e le percentuali di possesso; l’inserimento di scritture di rettifica, di assestamento o di eliminazione; infine, favoriscono l’esecuzione di opportune elaborazioni in tutto il processo organizzativo. Per quanto riguarda i secondi, essi sono tabelle a doppia entrata nelle quali sono iscritte tutte le informazioni indispensabili per la redazione del bilancio consolidato e possono contenere dati che si riferiscono ai bilanci delle imprese consolidate, valori inerenti alle operazioni di consolidamento (ad esempio, rettifiche, assestamenti o eliminazioni) e dati riguardanti il bilancio consolidato.

In sostanza, con la predisposizione del bilancio consolidato si crea un sistema di *reporting* di gruppo, in modo che le informazioni e i dati riguardanti il consolidamento siano ottenibili in maniera tempestiva e con un alto livello qualitativo. Tale sistema d’informazioni rilevate dal sistema di *reporting* prende il nome di *Reporting Package*.

A livello internazionale, il principio contabile di riferimento è l’IFRS 10 “*Consolidated Financial Statements*”, emanato dallo IASB nel maggio 2011 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale con la Legge n. 360 del 29 dicembre 2012 e omologato dal Regolamento (UE) n. 1254/2012 della Commissione dell’11 dicembre 2012, che adottava oltre al suddetto principio anche l’IFRS 11 *Accordi a controllo congiunto*, l’IFRS 12 “*Informatica sulle partecipazioni in altre entità*” nonché lo IAS 27 “*Bilancio separato*” e lo IAS 28 “*Partecipazioni in società collegate e joint venture*”. Inoltre, tale principio sostituisce lo IAS 27 e l’interpretazione SIC 12 “*Società a destinazione specifica (società veicolo)*”.

La finalità dell’IFRS 10, in vigore dal 1° gennaio 2013, è quella di definire un unico modello per il bilancio consolidato che prevede il controllo come base per il consolidamento di tutti i tipi di entità. All’interno dello *standard* internazionale sono contenute le definizioni e le relative disposizioni contabili di alcuni concetti chiave come l’area di consolidamento e il controllo. Per la prima, l’IFRS 10 determina, indirettamente, l’area di consolidamento disciplinando quali entità sono obbligate alla redazione del bilancio consolidato e quali società rientrano o, sono escluse, nella fase di consolidamento. Nello specifico, un’entità che ha una o più controllanti è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e questa relazione di controllo deve necessariamente comprendere la controllante e tutte le altre controllate. Per quanto riguarda la seconda,

secondo quanto riportato nel paragrafo 6 dell'IFRS 10, “un investitore controlla un’entità oggetto d’investimento quando è esposto a rendimenti variabili, o detiene su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la stessa e ne contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere sull’entità”. In seguito, al paragrafo 7, si evidenzia il fatto che il controllo si manifesta se e solo se l’investitore ha contemporaneamente:

- il potere attuale sulla partecipata, nel senso di poter influenzare la direzione delle attività rilevanti della stessa, ovvero quelle attività che influenzano maggiormente i rendimenti della partecipata, come specificato al paragrafo 10. Di conseguenza, per verificare l’esistenza del potere è necessario considerare soltanto i diritti sostanziali ed i diritti che non siano di protezione;
- l’esposizione o, i diritti, a rendimenti variabili conseguenti al rapporto instaurato con l’entità;
- la capacità di influenzare i rendimenti dell’entità, esercitando il proprio potere su di essa.

Nel contesto nazionale, invece, la normativa di riferimento è quella dettata dall’OIC 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto” e da quella contenuta nel D. Lgs. n. 127/1991, ossia il decreto adottato in Italia per l’attuazione della IV e VII direttiva CEE in tema di conti annuali e consolidati. Infatti, secondo quanto previsto dall’art. 25 del D. Lgs. n. 127/1991, i soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato sono quelli organizzati secondo una particolare forma e che controllano un’impresa. Con riferimento al primo aspetto, i soggetti per cui vige l’obbligo di redazione sono le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le mutue assicuratrici e gli enti pubblici aventi per oggetto, esclusivo o principale, l’esercizio di un’attività commerciale. Per quanto riguarda il concetto di controllo, lo stesso decreto stabilisce quali imprese si possano definire controllate, sulla base di determinate condizioni stabilite dall’art. 2359 c.c. e dall’art. 26 del D. Lgs. n. 127/1991. Una volta stabilite le imprese controllate, è possibile ricavare l’area di consolidamento; in particolare, in essa devono essere incluse l’impresa capogruppo e le imprese controllate in via esclusiva o congiuntamente. Al contrario, devono essere escluse le imprese che operano secondo una direzione unitaria e le partecipazioni di non controllo.

In ogni caso, per quanto concerne i documenti obbligatori, le disposizioni internazionali e quelle nazionali prevedono entrambe la redazione di una situazione patrimoniale-finanziaria, di un conto economico, del rendiconto finanziario e di una nota integrativa al bilancio. Secondo gli IAS/IFRS, i requisiti necessari per la presentazione di un bilancio consolidato sono stabiliti dallo IAS 1 “Presentazione del bilancio”, che contiene le linee guida per la redazione del documento e i contenuti minimi da presentare. Esso stabilisce che il bilancio deve presentare informazioni complete riguardanti le attività, le passività, il patrimonio netto, i ricavi e costi, le contribuzioni e le distribuzioni rispettivamente da e verso i soci e, infine, i flussi finanziari. Nella normativa italiana, invece, i prospetti di bilancio devono avere la struttura e il contenuto di quelli previsti dalla legge per i bilanci d'esercizio delle imprese incluse nel consolidamento e, pertanto, verranno adottati gli schemi previsti agli artt. 2424 e 2425 del codice civile.

Dall'analisi è emerso che l'impostazione logica alla base degli IAS/IFRS è diversa, se non diametralmente opposta, da quella della teoria e della prassi italiana. Infatti, alla base dell'impianto delle previsioni dei principi contabili internazionali è fortemente radicata la convinzione che l'esistenza di un rapporto di integrazione tra due soggetti formalmente distinti, in modo tale che la seconda possa essere considerata come un'estensione della prima, rende inevitabile, ai fini di un'adeguata *disclosure* esterna, che il bilancio del soggetto sulla cui economia è destinato a riflettersi l'andamento dell'altra ne compendi le dinamiche, con riguardo alla parte di competenza. In sostanza, il bilancio dell'entità che detiene una partecipazione o esercita un'influenza dominante deve essere rielaborato in modo da evidenziare il risultato d'esercizio ed il patrimonio della partecipata.

Nella dottrina e nella prassi contabile italiana il bilancio consolidato viene considerato come un documento aggiuntivo al bilancio d'esercizio individuale della controllante, in caso di presenza di più società, e utilizzato per aumentare la capacità informativa. In sostanza, non viene identificato come un documento a sé stante, ma un allegato al bilancio d'esercizio individuale della controllante.

Al contrario, nella concezione degli standard internazionali, il bilancio consolidato sostituisce il bilancio d'esercizio individuale della controllante in quanto, a livello di *disclosure*, è in grado di fornire un'informazione più adeguata ed esauriente.

Infine, sono illustrate le novità riguardanti l'IFRS 10, contenute negli emendamenti pubblicati dallo IASB. Nello specifico, nel settembre 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento (UE) n. 1905/2016 del 22 settembre 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 di adozione di alcuni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo per quanto riguarda l'IFRS 10 “Bilancio consolidato”, l'IFRS 12 “Informativa sulle partecipazioni in altre entità” e lo IAS 28 “Partecipazioni in società collegate e joint venture”.

Le modifiche sono volte a precisare i requisiti per la contabilizzazione delle entità d'investimento e a prevedere esenzioni al verificarsi di particolari condizioni. Inoltre, le imprese coinvolte applicano le modifiche, al più tardi, a partire dalla data d'inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2016, o successivamente.

In data 18 dicembre 2014 lo IASB ha pubblicato, con il titolo “*Investment Entities: Applying the Consolidation Exception*”, le modifiche riguardanti i principi contabili internazionali elencati in precedenza, adottato dall'Unione Europea con il Regolamento n. 1703 del 22 settembre 2016.

Gli emendamenti contenuti nella pubblicazione relativa all'IFRS 10 e allo IAS 28 riguardano la contabilizzazione degli interessi in entità di investimento e l'applicazione dell'esenzione per il consolidamento. In particolare, il contenuto della pubblicazione è incentrato sulle seguenti tematiche:

- la sub-holding applica la generale esenzione dal preparare il bilancio consolidato, prevista dal paragrafo 4 dell'IFRS 10, quando la sua capogruppo o una controllante intermedia redige un bilancio per uso pubblico che sia conforme agli IFRS, in cui le società controllate sono consolidate o sono valutate al fair value rilevato a conto economico in conformità con il presente IFRS. In sostanza, la modifica chiarisce che fin tanto che l'ultima controllante, o una controllante intermedia, predisponde il bilancio in base alle disposizioni contenute all'interno dell'IFRS 10, ossia rappresenta una *investment entity* che rileva le proprie partecipazioni nelle controllate al *fair value* invece di consolidarle, l'esenzione dal predisporre il proprio bilancio consolidato opera anche per la controllante intermedia;
- l'entità di investimento deve contabilizzare una controllata che fornisce servizi

all’attività di investimento ed alla stessa entità di investimento. In particolare, la modifica chiarisce che un’*investment entity* consolida una controllata solo quando quest’ultima non è essa stessa una *investment entity* e lo scopo della controllata è quello di fornire servizi relativi all’attività di investimento della *investment entity*;

- fornisce chiarimenti su come applicare l’IFRS 12 all’entità di investimento. In questo senso, la modifica prevede che un’*investment entity* che redige il bilancio in cui tutte le sue controllate sono valutate al *fair value through profit or loss*, deve dare la *disclosure* prevista per le *investment entities* in base all’IFRS 12;
- infine, stabilisce come un’entità, che non sia una *investment entity*, deve contabilizzare le partecipazioni o le *joint-venture* in entità di investimento. Sul punto, la modifica detta che l’entità in questione, pur avendo partecipazioni in collegate o in *joint ventures* che sono *investment entity*, nell’applicare il metodo del patrimonio netto, deve mantenere le valutazioni al *fair value* applicate dalle *investment entities* collegate o joint venture.

Si prevede che tali emendamenti risparmieranno alle entità il costo ed il tempo che, invece, avrebbero dovuto impiegare per svolgere la contabilizzazione del *fair value* applicato dagli associati o dalle joint venture dell’entità di investimento o la preparazione di ulteriori set di bilanci consolidati, pur fornendo agli investitori e agli altri utenti informazioni più di loro pertinenza.

Nell’ultimo capitolo, viene affrontata un’analisi pratica delle tematiche emerse nei capitoli precedenti, prendendo a riferimento il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 redatto dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, una delle più grandi realtà industriali del nostro Paese che realizza e gestisce opere e servizi nel trasporto ferroviario. La società holding, Ferrovie dello Stato S.p.A., controlla le società operative nei quattro settori della filiera (trasporto, infrastruttura, servizi immobiliari e altri servizi) e svolge prevalentemente attività di natura societaria come, ad esempio, la gestione delle partecipazioni e il controllo azionario, insieme ad attività di tipo industriale. E ancora, grazie al sistema suddiviso in Direzioni Centrali, la capogruppo definisce le linee strategiche del gruppo e assicura l’indirizzo e il coordinamento delle politiche industriali delle società operative. In ogni caso, tutte le società mantengono una propria specificità aziendale e un’autonomia gestionale nel perseguitamento dei rispettivi obiettivi

di business.

Nel corso dell’analisi, sono stati evidenziati gli aspetti principali della struttura del bilancio consolidato in relazione all’applicazione dei principi contabili di riferimento e le eventuali modifiche contabili dovute all’applicazione degli emendamenti emanati dallo IASB. Al riguardo, si è constatato che tali emendamenti, riguardanti alcune novità in tema di presentazione e rilevazione contabile di determinate voci, non siano stati applicati nel bilancio del Gruppo, in quanto il loro utilizzo non avrebbe influito sul risultato finale.